

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

DEI BANCHIERI, DELLE STRADE FERRATE, DEL COMMERCIO, E DEGLI INTERESSI PRIVATI

ABBONAMENTI

Un anno.....	L. 35 —
Sel mesi.....	20 —
Tre mesi.....	10 —
Un numero.....	1 —
Un numero arretrato.....	1 —

Gli abbonamenti datano dal 1° d'ogni mese

GLI ABBONAMENTI E LE INSERZIONI

si ricevono

ROMA

FIRENZE

S. Maria in Via, 51

Via del Castellaccio, 6

DAL BANCO D'ANNUNZI COMMISSIONI E RAPPRESENTANZE

INSERZIONI

Avviso per linea.....	L. 1 —
Una pagina.....	100 —
Una colonna.....	60 —

In un bollettino bibliografico si annunzieranno tutti quei libri di cui saranno spedite due copie alla Direzione.

Anno I — Vol. I

Giovedì, 14 maggio 1874

N. 2

SOMMARIO

Parte economica: Sulla inefficacia giuridica dei documenti non registrati o bollati — Le Banche agricole — Il corso forzoso in Italia — Convenzione fra le Ferrovie Meridionali e lo Stato.

Giurisprudenza commerciale e amministrativa — Notizie varie.

Parte finanziaria e commerciale: Rivista finanziaria generale — Rivista parlamentare — Corrispondenze — Situazioni delle banche — Listini delle borse — Prodotti delle strade ferrate del regno.

Gazzetta degli interessi privati — Estrazioni di prestiti — Bollettino bibliografico.

SULLA INEFFICACIA GIURIDICA

DEI DOCUMENTI NON REGISTRATI O BOLLATI

Veniamo ultimi a discorrere di questa materia, su cui tante autorevoli persone hanno manifestato i più diversi pareri, e il Parlamento sta per dare il suo voto; ma crediamo importante dichiarare sin d'ora il criterio, con cui ci faremo sempre a giudicare le leggi finanziarie, che verranno proposte alle Camere. Noi crediamo, e con noi tutti gli uomini di affari credono che il dare assetto regolare, efficace e semplice all'amministrazione della pubblica finanza, e l'adoperarsi per far sparire al più presto il deficit dal bilancio, sia il *porro unum necessarium*, affinchè si possano svolgere le industrie e i commerci nazionali, e non siano da temere pericoli all'interno o dal di fuori. Certamente l'interesse dell'erario non è da procurare con la offesa di principii stabiliti dalla scienza odierna, o di qualche rispettabile interesse. Ma molte volte le declamazioni in favore dei principii, e i timori di qualche danno mancano di reale e pratico fondamento, perchè si trascura di considerare le cose nel loro insieme, e di bilanciare gli inconvenienti con gli utili, usando del criterio comparativo che nei negozi della vita ogni uomo di senno non abbandona mai. Infatti un giornale che come il nostro si oc-

cupa di principii, interessi ed affari economici, facilmente potrebbe mostrare che non v'ha legge d'imposta, la quale in qualche parte o forma non scompigli o impedisca il movimento della vita economica, il processo delle industrie e dei commerci; che le formalità *fiscali* aggiunte alle formalità *civili*, da cui le contrattazioni ricevono sicurezza, sono un ostacolo frapposto alla celerissima vicenda degli affari, e così via discorrendo. Ma le quistioni non vanno considerate mai sotto un aspetto esclusivo; e questa regola deve assolutamente osservarsi nell'argomento di cui qui ci occupiamo. Rispetto al quale le opinioni sono talmente contraddittorie e confuse da dover conchiuderne che vi si mescolò la passione o scientifica o politica, e che si perdettero di vista quegli stessi principii che tanto s'invocano.

Il Progetto di legge presentato alle Camere dal Minghetti esige che *le scritture private, gli atti esteri, i contratti verbali e i contratti fatti col ministero di pubblico mediatore* siano registrati o bollati secondo i casi, sotto pena che *non possano essere registrati nè servire di prova o principio di prova, nè attribuire azione giuridica, nè produrre alcun altro effetto civile e commerciale di diritto privato*. Per questa disposizione, la mancanza della registrazione o del bollo rende assolutamente nullo il *contratto*; e cioè indirettamente si stabilisce che tutti i contratti, tanto verbali quanto scritti, siano comprovati da un documento (scrittura, registrazione). Infatti l'articolo secondo del Progetto soggiunge che *non si potrà supplire alla inefficacia degli atti e delle scritture non registrate con nessuno altro mezzo di prova*.

La gravità, e diciamolo la ingiustizia di questa disposizione furono subito rilevate con quasi unanime accordo. Per essa infatti il legislatore impone una *nuova* forma alle contrattazioni soltanto per crearsi il pretesto d'imporvi una tassa. E per ciò fare, da un lato restringe la libertà individuale nelle contrattazioni; dall'altro, anche in questo campo più ristretto, la imbarazza con nuove formalità. Che una legge fiscale si sovrapponga, per così dire, a una legge civile, s'intende. Sarà una noia, non un'in-

giustizia. Ma che la distrugga, e si ponga in luogo suo è cosa piena di pericoli per la libertà e il diritto dei cittadini. Il progetto Minghetti distrugge tutto il *sistema probatorio* ch'è nel Codice civile e nel commerciale. Non si parli più di confessione, di giuramento, di testimoni per provare una contrattazione; ci vuole sempre e soltanto il documento e questo fornito di nuovi straordinari requisiti fiscali.

Qui la esorbitanza è evidente; chè invero le necessità della finanza costringano il legislatore a imporre il registro o il bollo quando le parti vogliono da sè o devono per legge esigere il documento del contratto si può ammettere; ma che le costringa ad esigere il documento quando possono e vogliono farne senza, è una ultronea pretensione lesiva della libertà economica in sommo grado.

La diversità delle due disposizioni fu rilevata acutamente dall'egregio prof. Serafini, il quale in un suo scritto dato alle stampe, propose di temperare il progetto ministeriale, sostituendo alla comminata inefficacia degli *atti*, la inefficacia dei *documenti*. Secondo questo temperamento il difetto di registrazione o di bollo non annullerebbe il *contratto*, la *convenzione*, ma soltanto una delle sue *prove*, quella cioè per documento. Anche nel 1866, alla Camera dei deputati discutendosi le riforme alla legge di registro e bollo, si trovarono in presenza i due sistemi di sanzione, quello cioè delle multe, e l'altro della nullità del documento.

L'esperienza provò la pratica inefficacia del primo; bisogna dunque attenersi al secondo, ed è cosa che con le utilità della finanza rispetta i principii della giustizia e non può riuscire di vero danno agli affari.

Infatti, perchè siano salvi i principii della giustizia, basta che la legge non tolga al cittadino la libertà di contrattare; e se vuole assettare una tassa sugli affari, li colpisca quando questi gli si fanno palesi con un atto determinato, facilmente e sicuramente apprezzabile, quando nel loro movimento vengono a contatto, per così dire, col potere sociale per domandarne la protezione. Queste condizioni si verificano allorchè le parti stendono un documento dell'affare già concluso, e lo producono in giudizio in prova dell'affare stesso. Nessuno può trovare ingiusto che lo Stato in questo caso esiga nel documento i requisiti che la legge impone, e non solo quelli che impone la legge civile per le utilità private, ma eziandio la legge fiscale per le utilità pubbliche. Qui si domanda qualche cosa allo Stato, e lo Stato impone le sue condizioni. Ma finchè il cittadino non vuol nulla, è libero di agire come crede.

Nel fatto è poi libero, perchè può rimettersi, volendo, alla buona fede della persona con cui tratta; può far calcolo sulla confessione anteriore o successiva, giudiziale o estragiudiziale del suo debitore; può mettere in essere, in tutti gli affari commerciali e nei civili, numerosissimi al disotto di 500 lire, la prova testimoniale; può confidare da ultimo nel giuramento, che può deferire al debitore, o che secondo i casi potrà essere deferito di ufficio

a lui stesso. E se non avesse registrato o bollato il documento, ma nondimeno lo avesse fatto stendere, avrà in esso un'altra guarentigia; perchè in un giudizio di spergiuro potrà servire all'accusa come amminnicolo di prova. Nè vale in questo proposito l'osservare che il giuramento per legge civile non si può deferire quando devono essere scritti gli atti comprovanti l'obbligazione; perchè la nuova legge fiscale verrebbe appunto a stabilire indirettamente la massima, che il giuramento può essere deferito malgrado la esistenza di un documento, quando questo non ha tutti i requisiti da essa legge richiesti per la sua efficacia giuridica. Qui dunque c'incontriamo in una guarentigia che dalle parti contraenti può essere ritenuta sufficiente rispetto a tutti gli affari civili che superano nel merito la somma di 500 lire, pei quali la prova testimoniale non è di regola ammessa.

Queste brevi considerazioni intorno al sistema probatorio vigente, portano a concludere evidentemente che non vi è assoluta *necessità* per coloro che stringono insieme un rapporto giuridico di ricorrere per loro sicurezza alla *prova documentale*; e questa *necessità* non sarebbe indotta nemmeno dalla legge fiscale proposta dal Minghetti, purchè emendata nel modo che il prof. Serafini ha proposto e chiarito.

Ma se tolta per la esistenza dei contratti la *necessità* del documento, fuorchè nei casi in cui è stabilita dalla legge civile, è messo in salvo il grande principio giuridico ed economico della libertà delle contrattazioni e degli affari; dall'altro lato essendo naturale ed evidentissima la *utilità o convenienza pratica* del documento stesso nella maggior parte dei casi, è altresì messo in salvo l'interesse della finanza, cioè lo scopo vero della legge proposta, la quale non intende punto di rapire ai privati la *prova per documento*, ma vuole che la costruiscano in forme determinate. Queste forme possono essere, se vuolsi, noiose, ma non vanno contro ad alcun principio giuridico quando conservano il carattere di una condizione imposta dallo Stato per un servizio che gli è richiesto. La utilità di questo servizio avrà per conseguenza che i documenti si faranno come per lo innanzi, quantunque non necessari, per maggior sicurezza, e la registrazione e il bollo renderanno ciò che adesso dovrebbero, se i privati, aiutati in ciò dalle arti curialesche, non trovassero molti modi per deludere la legge vigente. Resta però sempre vero che è grandissima differenza fra lo stendere un documento, perchè liberamente giudichiamo che sia utilissimo e che sarebbe massima imprudenza il non fornirsene, e lo stenderlo perchè la legge vi ci costringe, non riconoscendo, malgrado la possibilità di altre prove, la esistenza delle contrattazioni. Su questa differenza si fonda la conciliazione dei principii giuridici con l'interesse finanziario, conciliazione ottenuta dal temperamento proposto al disegno ministeriale della legge in discussione.

Contro questo temperamento che alla nullità degli atti sostituisce la *nullità dei documenti*, taluni av-

vertirono, che per esso si cambia di cima in fondo il progetto ministeriale. Tali altri invece dissero che lascia tal quale il progetto stesso. Tanta contraddizione di opinioni fa temere che nella analisi delle condizioni del paese, e nell'applicazione dei principii si prenda le mosse da punti diversi secondo le passioni politiche, o i pregiudizi professionali.

V'è un punto di contatto fra il progetto Minghetti e il progetto emendato nel senso di cui si discorre, perchè la nullità del *documento* porta con sé di necessità la nullità dell'atto in tutti quei casi in cui per la validità di questo la legge civile richiede la scrittura. Il documento non esisterebbe mancando delle nuove forme, bollo o registro; dunque non esisterebbe nemmeno il corrispondente contratto.

Vi sono poi molti punti di differenza fra il progetto originale e il progetto emendato; e furono messi in chiara luce nel *Monitore Giudiziario* di Venezia, (n. 19). Quanto ai *contratti verbali*, il primo progetto li dice *tutti* nulli quando non sono registrati; il progetto emendato invece non li vuole sottoposti a registrazione, eccettuati i pochi di cui all'art. 74 del decreto legislativo 14 luglio 1866; e questi stessi rimarrebbero validi anche se non registrati. Il progetto ministeriale quanto ai *contratti per scrittura pubblica e privata*, annulla non soltanto la scrittura mancante del bollo o della registrazione; ma altresì il contratto che le corrisponde. Il progetto emendato invece, nel caso di una scrittura non bollata o registrata, toglie bensì a questa ogni valore probatorio, ma lascia sussistere in tutta la sua efficacia il contratto stesso.

Le differenze ci sono e grandi; e tutte favorevoli alla libertà delle transazioni, che possono essere compiute senza bisogno di scrittura. Quando questa occorra, la legge domanda alcune forme, e il cittadino non ha diritto di lamentarsene purchè non siano vessatorie. Perciò è desiderabile che dove sia possibile sia dichiarata facoltativa la registrazione o la bollatura; e che la tassa da pagarsi per l'una o per l'altra non sia troppo grave. Fu proposto anche di cercare se ci fosse modo di ammettere la registrazione di atti sigillati, come s'usa pei testamenti depositati; col quale espediente non si metterebbe ostacolo alle parti che volessero serbare il segreto sulle loro convenzioni. Ma di queste e di altre correzioni particolari che si potessero escogitare per migliorare il contenuto della legge e per facilitarne la pratica esecuzione non accade qui intrattenerci, bastandoci di averne esposto e giudicato la essenza propria, che crediamo non poter essere combattuta con principii giuridici.

Quanto agli inconvenienti economici, non v'ha dubbio che il colpire con tasse gli affari è sistema da non potersi giustificare con altro argomento fuor quello della assoluta necessità; ma oramai dobbiamo convenire che principalissima condizione per la sicurezza degli affari, e per il miglioramento delle condizioni economiche del paese è il normale assetto delle finanze dello Stato, dal quale siamo pur troppo

molto lontani. Se il bollo e il registro costituiscono in Inghilterra e in Francia una principale sorgente della pubblica entrata, possiamo anche noi con la dovuta proporzione ritenere di poter ricavare ben più dei sessantatre milioni presenti, considerando specialmente che questo reddito venne piuttosto scemando che non aumentando comparativamente con lo sviluppo economico del paese che indubbiamente è di tanto cresciuto in questi ultimi anni. « Vi sono provincie, dice la relazione dell'on. Mantellini, dove ora si registra appena un quinto degli atti che si registravano prima del 1862. »

È questo un fatto gravissimo, in quanto mostra quanto poco conto possa fare il nostro legislatore sulla moralità politica dei contribuenti. Per la qual cosa deve ricorrere a sanzioni più dirette ed energiche, ogni qualvolta ciò possa fare senza detrimento della giustizia e di maggiori interessi. « È un fatto innegabile che in Italia non si paga nè *tutti* nè *quanto*, nè *quando* si deve. La legge procuri dunque, per quanto è da lei, di aiutare e sollecitare la correzione del costume in questo proposito; e se cominceremo oggi a far pagare per forza, domani forse si pagherà, non forse per amore, ma almeno per abitudine. » Con queste parole chiudeva un articolo su questo argomento il prof. Scolari nella *Gazzetta d'Italia* e noi gli facciamo eco, sicuri che senza offesa della giustizia e degli interessi economici del paese, la legge Minghetti emendata nel senso da noi detto, ch'è quello propugnato dall'onorevole T. Villa in Parlamento, e che riteniamo sarà trasfuso nel controprogetto dell'on. Puccioni, porterà giovamento alle condizioni tanto gravi della nostra finanza, e alle non meno gravi della pubblica moralità in fatto d'imposte.

LE BANCHE AGRICOLE ¹⁾

È ben naturale, che tutti dal più al meno abbiamo seguito con interesse la discussione della legge sulla circolazione cartacea, non potendosi ignorare la grande influenza che la nuova legge è destinata a spiegare

¹⁾ Nel pubblicare questo articolo di un nostro egregio corrispondente, per debito d'imparzialità avvertiamo i lettori che mentre abbiamo prestate le nostre colonne a tale reclamo, non siamo molto persuasi della utilità e dei servizi resi fin qui all'agricoltura dagli istituti che egli difende. Infatti, stando a quello che dicono i signori Martello e Montanari nel loro libro *Sullo stato attuale del credito in Italia* (Padova, 1874) « le operazioni di questi istituti che dovevano essere puramente accessorie divennero le principali, e le vere operazioni di credito agrario sono mancate oppure appariscono di pochissimo conto. »

« La situazione dei conti del credito agrario al 31 marzo 1873 ce lo prova: ivi scorgiamo gli sconti delle cambiali e le anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie oltrepassare i 12 milioni e mezzo, toccare quasi i 9 milioni i conti correnti, superare i 5 milioni i debitori diversi e i pagamenti per operazioni fatte per conto terzi. In operazioni estranee al credito agrario avremmo dunque un totale di 26 milioni. Pel credito agrario invece non si è impiegato che 1,520,103 62 cioè: 1,330,136 77 in anticipazioni su prodotti agrari; 59,705 35 in canoni di affitto pagati per conto di affittaiuoli e 128,261 50 in sconti di valori locativi. »

LA DIREZIONE.

sull'equilibrio dei bilanci dello Stato e sulle condizioni della ricchezza pubblica. Ma non è meno naturale, che ciascuno debba aver preferito tenerla d'occhio da quella parte che va a riflettere gl'interessi della sua posizione particolare. Il commercio, l'industria manifatturiera, l'agricoltura, la possidenza e via dicendo, rappresentano altrettanti apprezzamenti, che d'ordinario fatti autorevoli dalle singolari attitudini, dalla esperienza e dalla conoscenza prossima delle cose riescono a quel giudizio sintetico, che prima o poi suole reagire in modo sapiente e benefico sul regime della bisogna pubblica.

Noi che apparteniamo ad una provincia essenzialmente e necessariamente agricola, ci siamo quindi preoccupati di quel lato della legge, che ha relazione colle Banche agricole; della sorte riservata alle medesime dirimpetto alle altre banche; delle condizioni che oggi si fanno ai loro buoni nel campo della circolazione; di quelle che le Banche agricole si augurano per l'indomani, o soprattutto della portata delle operazioni che nei diversi Stati le medesime possono compiere a favore dell'agricoltura e della possidenza.

Certamente la legge sulla circolazione cartacea non tocca direttamente le Banche agricole, che restano sotto il governo della legge istituzionale del 21 giugno 1869. E tale conservazione è già un bene, che deve accagionarsi al merito proprio della istituzione, il quale prevalse agl'intendimenti generali che informarono il nuovo ordinamento. Ed invero sarebbero stati non lievi ostacoli a sormontarsi, per giungere alla soppressione delle Banche agricole, il molto che è stato operato e detto dall'onorevole Minghetti fino dalla loro istituzione, non che il brillante risultato che nel giro di pochi anni, dal 1870 al giugno 1873 epoca della circolare Castagnola che ne allentò il movimento, quella istituzione ci ha offerto specialmente in Sardegna e nelle provincie toscane. Basterebbe ricordare la Banca agricola Sarda e la Banca agricola nazionale di Firenze, le quali coi loro capitali cumulati in brevissimo tempo e coi dieci milioni de' loro boni circolati a sollievo dell'agricoltura, hanno ampiamente dimostrato il favore che le Banche agricole hanno incontrato nel pubblico, e gl'immensi vantaggi che possono apportare in ordine alla produzione. Non è pertanto a maravigliare che le Banche agricole scampassero al naufragio e fossero conservate coi privilegi della emissione e cogli altri che loro accorda la legge del 21 giugno 1869.

Ma nel nuovo sistema della circolazione cartacea e nei limiti attualmente assegnati al corso dei boni agrari, la istituzione delle Banche agricole non può, secondo noi, svolgersi in proporzione al suo scopo e ai bisogni del credito agricolo; e da questo punto di vista essa rimane pregiudicata anche più delle altre piccole Banche, alle quali si è interdetta la emissione a corso fiduciario. Le Banche popolari o molte fra queste, e particolarmente la Banca del popolo di Firenze col suo capitale di dieci milioni, potranno pur sempre con beninteso sebbene più limitate operazioni di credito raggiungere il fine della loro istituzione, anche indipendentemente dal vantaggio della emissione; la quale poi in fondo, come osservava tra gli altri l'onorevole Maurogonato, non rientra nell'indole di siffatti istituti. Al con-

trario le Banche agricole, che contano pochi anni di vita e che debbono cercare principalmente nella emissione e circolazione dei boni agrari i mezzi sufficienti ed idonei per sovvenire alle molteplici e larghe esigenze della industria agricola, si trovano manifestamente compresse e ritardate verso il loro scopo, dalla concorrenza e dallo afflusso dei biglietti a corso legale e della carta inconvertibile, i quali inonderanno il mercato e confusi insieme sia per la difficoltà del cambio, sia per la equivalenza delle garanzie e del servizio che in sostanza offrono ai possessori, s'imporranno del pari e deprezzeranno la circolazione fiduciaria. Aspettate che si sprigioni una massa di carta, che tra quella a corso forzoso e a corso legale e le fedi di credito dei Banchi meridionali va a superare un totale di due miliardi, e che si diffonda nelle nostre piazze, e poi vedremo a che si riduca la emissione e circolazione fiduciaria, e qual sorte siasi oggi creata alla classe degli agricoltori e dei possidenti, specialmente delle provincie come le nostre marenne toscane, nei rapporti del credito e delle migliori agricole.

E tale situazione è resa più grave, a senso nostro, da questo, che non sono ammessi per le Banche agricole i biglietti di piccolo taglio, i quali per la entità minima del loro valore e per gli uffici giornalieri che prestano, s'insinuano per una legge di necessità, nelle minute contrattazioni e per la legge stessa si mantengono in circolazione.

Riconosciamo anche noi, che solamente i biglietti maggiori sono i biglietti propri e naturali del credito, sebbene il principio della suprema utilità possa talora ben prevalere a certi criteri; qui vogliamo soltanto accentuare le conseguenze che il corso di quei biglietti è per produrre, come una circostanza aggravante la concorrenza.

Noi non vorremmo elevarci a tribuni del principio della eguaglianza economica e della libertà delle Banche, nè anche se ci sentissimo competenti; amiamo l'una e l'altra e le seguiamo col desiderio, ma conveniamo pur troppo che durante le necessità del corso forzoso a cui siamo ridotti, la statua della libertà deve cuoprirsi di un velo; che dobbiamo considerare lo stato del corso forzoso come uno stato d'assedio che sospende tutte le libertà; ma quello di cui non possiamo trovarci sodisfatti si è che, mentre si ristabilisce e consacra il privilegio per un consorzio di sei Banche privilegiate, e si provvede largamente ai grandi movimenti del credito commerciale e manifatturiero, non si è provveduto fin qui collo stesso peso e colla stessa misura alle condizioni della possidenza e dell'agricoltura, che pur sopportano la maggior parte dei pubblici carichi, e che in una cerchia più modesta, se si voglia, ma più feconda e più sicura, sono destinate ad eccitare le nostre principali risorse e a rialzare gl'interessi economici della nazione. Negate alle classi possidenti ed agricole l'accessibilità al credito, soprattutto nei luoghi come i nostri dove alla vastità delle possessioni non fa seguito quella del capitale circolante e dove la mal'aria affievolisce le forze del lavoratore bisognoso di più ampi mezzi di conservazione, e in tempi come questi, in cui la mancanza dei raccolti, il caro dei viveri, le imposte eccessive e la scarsità dei

salari gravitano come un incubo sulle povere famiglie rurali e le piccole possidenze; negare, dicevamo, in questi tempi e in questi luoghi l'accessibilità al credito, e si sospenderà una parte degli operai, si disartererà la campagna già in gran parte deserta, si scemerà la produzione, non si esigeranno i tributi e i proletari ingombreranno a carovane le nostre piazze e le nostre vie e popoleranno i nostri spedali.

Del resto, lo abbiamo premesso e lo ripetiamo: i nostri apprezzamenti si limitano alle condizioni che oggi si fanno ai boni agrari nel campo della circolazione.

Slanciandoci nell'avvenire apertoci alla speranza dall'onorevole ministro per le finanze, un ben diverso orizzonte si mostra intorno a noi. Lasciamo da parte la opportunità e il proponimento che egli esternava non ha guari, di presentare in epoca prossima alcune modificazioni alla legge del 21 giugno 1869 per rendere le Banche agricole più rispondenti allo scopo della loro istituzione, più capaci di muoversi e di esercitare quei benefici influssi che da esse si ripromette il paese; ma intendiamo riportarci alla di lui dichiarazione, che avrebbe studiata *col desiderio di risolverla*, la questione relativa al ricevimento dei boni agrari nelle casse dello Stato in pagamento delle imposte e dei generi di privata.

E diciamo francamente che non dubitiamo del successo. Sono troppi e troppo gravi gli argomenti che ci confortano. Non potrebbe credersi una seria difficoltà, quella accampata di trovare un *medium* di conciliazione fra la somma dei boni agrari che si riceverebbero nelle casse dello Stato, e la quantità delle garanzie da depositarsi presso il Ministero delle finanze. L'amore che unisce il ministro Minghetti alla istituzione delle Banche agricole, che egli ha assistite sin dal nascere, e per le quali ha riconfermato testè tutto il suo interessamento, agirà potentemente sulla sua mente e sull'animo suo, e lo porrà in grado di rendere al paese, e massimamente alle marenme toscane, uno dei più utili e segnalati servizi che da lui possono attendersi. Egli non vorrà dimenticare le voci autorevoli che da varie parti della Camera si sono sollevate a raccomandare una istituzione che si vivamente interessa il presente e l'avvenire delle nostre condizioni economiche, nè vorrebbe dissimularsi che male si provvederebbe al miglioramento della legge del 1869, se ai duri tempi che corrono si lasciasse sotto sequestro della circolare Castagnola quella parte di detta legge che presenta maggiore proficuità, vale a dire di assumere a conto delle Banche agricole il pagamento delle pubbliche imposte dovute dai proprietari e dai fittaiuoli; sendochè tanto valga l'abrogare questa parte della legge, quanto vietare il pagamento con quei mezzi di cui le Banche stesse possono disporre.

Che se, come confidiamo fino alla ingenuità, sarà in breve sciolto il nodo gordiano, e i boni agrari alla pari della carta inconvertibile e dei biglietti a corso legale saranno ammessi nelle casse dello Stato, da queste prima o poi torneranno sulla piazza in veste semi-ufficiale, e rin vigoriti potranno impegnarsi allora ed efficacemente nella lotta della concorrenza. Quando il possidente e l'agricoltore non incontreranno difficoltà a spendere il biglietto fiduciario per far fronte

agli impegni più frequenti e più importanti, come i tributi, quando i terzi che con essi si trovano in comunicazione di affari e di scambi, potranno assicurarsi che a certi bisogni ed obblighi di carattere generale sarà facile di soddisfare col bono agrario come col biglietto a corso forzoso o legale, allora davvero il bono agrario potrà servire al suo scopo e muoversi nel campo del credito che è il suo campo naturale, e regolato dalla fiducia che merita, passerà per la trafila delle mutue relazioni del possidente, dell'agricoltore e dei terzi, e servirà di potente mezzo d'associazione fra il capitale e il lavoro. Allora scemeranno gli effetti che ora abbiamo a deplorare dell'afflusso e della concorrenza, o questi non potranno disturbare il bono agrario nella rispettiva sfera d'azione. La ragione della distinzione fra il biglietto fiduciario e legale e inconvertibile non potrà sorgere che dalla sicurezza che offre ciascuno, e quanto ai primi, anche dalla fatalità del cambio; poichè nel mercato, carta per carta, piegasi nel portafoglio colla stessa facilità, nè per natura ingenera predilezione; ma in tutti i casi la forza stessa delle cose, nascente da vincoli, da bisogni e da interessi reciproci, salverà il bono agrario da ogni esterna invasione e gli assicurerà la potenza di muoversi e di giovare tanto quanto deve e quanto basta per corrispondere al fine della sua emissione.

Si è detto e si è scritto che le Banche agricole dal naufragio dell'art. 28 del progetto di legge sulla circolazione cartacea, hanno guadagnato un tanto per lo accreditamento e la circolazione dei loro boni; e noi crediamo tutto ciò, ma crediamo insieme, che di tali migliorate condizioni il bono agrario non possa fruire, finchè non sia liberato da quella forza maggiore, non sia affrancato da quelle pastoie che lo tengono avvinto e non sia riabilitato alle funzioni più importanti che gli affidava la legge del 1869, cioè di poter soddisfare ai bisogni più frequenti e più pressanti della proprietà fondiaria e dell'agricoltura, rappresentati dal pagamento delle pubbliche imposte.

Certamente, obbligati come siamo di qui avanti, a dover calcolare i valori monetari non più dalla materia e dalla realtà ma dal credito, finiremo col divenire abili nell'arte delle induzioni, e comprenderemo allora che un biglietto non è preferibile a un altro per questo solo che ha l'impronta del privilegio o la protezione della legge; ma per ora bisogna confessare che in generale non siamo addestrati al giuoco del credito, ed accordiamo spesso alle apparenze molto più che alla sostanza. Non è a tutti facile argomentare che il bono agrario merita non meno di altri il favore della popolarità, o si riguardi all'ufficio che esercita e al fine che si propone, o al deposito in rendita pubblica e alla riserva metallica che stanno a garantire la sua emissione, o al capitale ognora crescente di tali istituti agricoli, o all'onore che hanno saputo fare nelle ore del cimento ai loro impegni, o alla solidità del loro portafoglio, o alla sicurezza che trovano nell'indole stessa delle loro operazioni dai flotti tempestosi del gran movimento commerciale.

Che se tutto questo e più si considerasse oggi come lo si farà in progresso, il bono agrario non avrebbe già bisogno di attendersi dalla legge o da disposizioni go-

vernative l'avviamento che nell'attualità ravvisiamo indispensabile, ma nutrito e portato dalla sua insita forza, basterebbe da sé a vincere gli ostacoli che avemmo a segnalare, e nel mercato come nelle casse pubbliche troverebbe già buon viso, e sarebbe ora e sempre il bene arrivato.

Ma poichè l'attendere tutto dal tempo e dalla esperienza non è che una perdita nelle cose economiche, noi affrettiamo col desiderio l'adempimento della promessa dell'onorevole ministro per le finanze, e saluteremo con giubilo il giorno nel quale sarà pubblicato il decreto reale che renderà al bono agrario tutta la sua legalità e lo riammetterà nelle casse dello Stato, e con noi saluteranno cotesto giorno le classi numerose degli agricoltori, specialmente delle provincie che si trovano nelle condizioni delle nostre maremme, e quanti altri amano sinceramente lo sviluppo del lavoro, l'incremento della produzione e la pubblica prosperità.

IL CORSO FORZOSO IN ITALIA

La legge sulla circolazione cartacea è votata: cosa ha trovato e mutato, cosa ha stabilito? Credo che a molti lettori non parrà superfluo che ciò sia spiegato.

In principio dunque, a tempo del corso metallico, lo Stato trovava denari prendendoli direttamente a prestito all'estero e all'interno, e quella parte del capitale nazionale che era affidata dal pubblico alle banche era impiegata a sovvenire il commercio collo sconto delle cambiali, e tutti colle anticipazioni. Le finanze dello Stato e quelle delle banche avevano vita distinta: non che lo Stato non traesse aiuto da quella gran massa di capitale nazionale riunita dalle banche: la Banca Nazionale aveva sottoscritto per vistose somme agli imprestiti anteriori al 1866, inoltre le banche erano, come sono pure adesso, tenute per statuto a fornire al governo una data somma a dato interesse contro buoni del tesoro; sicchè la quantità di capitale che le banche potevano mettere a disposizione del commercio dipendeva in parte dalla volontà e dai bisogni dello Stato. D'altra parte lo Stato poteva accrescere la fiducia pubblica per le banche, allargare di molto il campo della loro circolazione aprendo loro le casse dello Stato, e dichiarando che i loro biglietti vi sarebbero ricevuti. Ma questi legami non avevano grande influenza sul commercio nazionale: un rialzo dello sconto poteva sempre, in caso di bisogno, fare affluire numerario dall'estero.

Ma i tempi peggioravano, minorava il credito della nostra finanza e s'addensavano le voci di guerra coll'Austria; la nostra rendita, ribassata di prezzo, tornava in Italia e l'oro ne esciva per pagarla; la Banca Nazionale per trattenere nelle sue casse la riserva metallica restringeva le sue anticipazioni contro deposito di rendita pubblica, delle quali approfittavano gli speculatori per comprarne ancora all'estero coll'oro in tal modo ottenuto, e temeva di dover restringere gli sconti per non esporsi ad

emettere una quantità di biglietti eccessiva in tempi così difficili, di fronte alla sua riserva metallica: d'onde spavento di crisi se non si rendevano convertibili i suoi biglietti. Era realmente da temersi una crisi se non si dava corso forzoso ai biglietti di banca? in altri termini, era il corso forzoso commercialmente necessario anche data l'influenza degli avvenimenti politici sul commercio? Checchè ne sia stato detto, è forse lecito dubitarne; perchè se è vero che le crisi accadono quando i capitali investiti, sia in merci, sia in valori non si possono realizzare entro il termine previsto, o si possono realizzare a un prezzo molto inferiore al prezzo di costo, per modo che non si possono pagare i venditori; in altri termini, quando il capitale totale disponibile o realizzabile in un dato momento è minore del capitale esigibile nel momento stesso, ne risulta che una crisi non può derivare che da causa repentina, nata dopo che gli affari da liquidare furono impegnati, e la quale diminuisca, sia il prezzo delle merci esistenti sul mercato, sia la quantità di moneta disponibile in paese, in modo da restringere lo sconto delle cambiali. Ma è stato dimostrato ¹⁾ che l'esportazione di moneta fu lenta e principio dalla fine del 1865, sicchè si può dire che sotto questa forma uscirono di paese i capitali posti in libertà per affari liquidati che altrimenti si sarebbero impegnati in affari commerciali da iniziarsi, e il commercio interno essendo scemato di tanto, la banca poteva senza timore di crisi anche restringere gli sconti meno richiesti da un commercio diminuito. L'esportazione dell'oro doveva dunque avere per effetto non una crisi, ma un ristagno nel commercio; poteva il governo intervenire e prender la responsabilità di stabilire il corso forzoso per attivare il commercio? evidentemente no.

Del resto questa questione ha un valore esclusivamente teorico, giacchè nessun può dubitare che il corso forzoso fosse necessario finanziariamente e lo prova l'essere i 250 milioni di carta presi da prima dal governo diventati adesso 890 e sul punto di salire al migliaio. Ho voluto solamente, trattando questa questione, accennare ai pericoli per il governo di *proteggere* il credito, contro di che mi pare valgano tutti gli argomenti ammessi contro il protezionismo industriale.

Il 1° maggio 1866 fu promulgato il decreto che dava corso forzoso ai biglietti della Banca Nazionale contro mutuo di 250 milioni all'I $\frac{1}{2}$ % aumentato poi con decreto ministeriale 5 ottobre 1866 di 28 milioni per conto delle province venete nuovamente annesse. Dal medesimo decreto era stabilito che almeno $\frac{2}{3}$ della massa metallica che il Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito dovevano avere in confronto della loro circolazione, rimarrebbe immobilizzata, e che, sino alla misura della somma immobilizzata, la Banca Nazionale doveva, sulla domanda di ciascuno di detti istituti, rispettivamente fornir loro biglietti suoi

¹⁾ Ved. BUSACCA. *Studi sul Corso forzoso*. Firenze 1870, pag. 28 e seg.

propri per rimpiazzarla. Per la Banca Nazionale stessa poi, la somma dei suoi biglietti in circolazione, esclusi quelli mutuati allo Stato e forniti alle Banche in luogo delle riserve metalliche, non doveva eccedere quella fissata dai suoi statuti, cioè il triplo della riserva metallica esistente in cassa. Per il medesimo decreto (art. 7) era dato nelle provincie napoletane e siciliane rispettivamente corso legale alle fedi di credito e polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia, cioè che ognuno era obbligato a riceverle in pagamento salvo il diritto di andarle a cambiare anche subito alla Banca emittente contro biglietti a corso forzoso. Con decreto del 6 maggio successivo era pure dato corso legale ai biglietti della Banca Nazionale Toscana nelle provincie toscane, e per altro decreto dal 17 maggio 1866 era, sulla domanda della Banca Toscana di Credito, sancito ad essa l'obbligo di avere un *incasso* uguale a $\frac{1}{3}$ della sua circolazione oltre all'obbligo sancito dai suoi statuti di serbare una certa proporzione fra il suo *capitale* e la sua circolazione, ed in corrispettivo era dato corso legale ai suoi biglietti nelle provincie toscane.

Quali vantaggi e quali danni venivano alla Banca Nazionale e alle altre da questo privilegio del corso forzoso?

Egli è evidente che in tempi ordinari una Banca, la quale può tenere in circolazione una somma di biglietti tripla della riserva metallica coll'obbligo del cambio, prima di scontare una cambiale e mettere per tal modo i suoi biglietti in circolazione, doveva pesare tutte le possibilità di crisi, di peripezie nel commercio internazionale dell'oro, tutte le cagioni infine che potessero spingere il pubblico a ricercar moneta metallica e per tal modo portare al cambio i suoi biglietti prima che tornassero naturalmente alla Banca alla scadenza della cambiale, sia essi stessi, sia sotto forma di moneta metallica, è naturale si trovi avvantaggiata nel giorno che ha diritto di rifiutare il cambio ai suoi biglietti; e per quanto serbi prudenza eccessiva nella scelta della cambiale da scontare, questa non avrà più da esercitarsi che nell'apprezzamento della solvenza del trattario e dei giranti, non più sull'apprezzamento del futuro mercato monetario dell'intero mondo commerciale. Questo, più che permettergli aumento dei suoi futuri sconti, le permetterà di non restringerli o di restringerli meno nei momenti difficili. D'altra parte in un paese con più Banche con azione e circolazione limitata a poche provincie, il dare corso forzoso ai biglietti d'una per tutto il regno, mentre le altre hanno corso legale bensì, ma entro zone circoscritte, è aprire a quest'una e spianarle la via a stabilire sedi e succursali ovunque lo giudichi opportuno, e, laddove una sola Banca basti ai bisogni del mercato, ad obbligare le altre che vi fossero a chiudersi, attraendo la loro clientela coll'inestimabile vantaggio di una circolazione forzata estesa a tutto il regno contro la circolazione, che può chiamarsi locale, delle altre.

Questi vantaggi trasse la Banca Nazionale dal corso forzoso. È stata accusata di averne abusato: la Di-

rezione ha provato colle cifre⁽¹⁾ che gli sconti sono scemati piuttosto che cresciuti dopo il corso forzoso e che gli aumenti vanno attribuiti all'apertura di nuove succursali o sedi. È stata accusata di cercar nuove sorgenti di lucro facendo credito a stabilimenti destinati essi stessi a far credito al pubblico e di aver fra questi preferenze. Rispose⁽²⁾ negando le preferenze e mostrando di aver distribuito a quegli stabilimenti il credito in proporzione della loro importanza; ed espose come sia nell'ufficio della banca di circolazione di aiutare gli stabilimenti di credito senza circolazione a realizzare i loro capitali, spiegando come la banca di circolazione, costretta per l'obbligo del rimborso dei biglietti a farli tornar spesso nelle sue casse, non possa emetterli in sconto di cambiali a lunga scadenza, come, costretta alla massima prudenza per l'eccesso della sua circolazione di fronte alla sua riserva e al suo capitale, non possa far credito senza sicurezza di rimborso, ed esiga per ciò tre firme, per modo che i banchieri e gli stabilimenti di credito servono a rendere per così dire digeribili alla Banca gli effetti di credito sia aggiungendovi la loro firma quando ne manchi una, sia tenendoli in portafoglio fino a che manchino 3 mesi alla scadenza quando sono a tempo più lungo. È stata accusata di avere procurato lo stabilimento del corso forzoso. Questo lo sanno solamente gli amministratori della Banca, e, vero o no, probabilmente lo negheranno sempre come lo hanno già negato; ad ogni modo in questo caso non andrebbe accusata la Banca di aver procurato il proprio vantaggio *per fas et nefas*, ma il Governo per non essersi avvisto che faceva gli interessi della Banca e non i suoi. È stata perfino accusata, almeno implicitamente, di avere avuto vantaggio dal corso forzoso: certamente l'ha avuto, e bello, quantunque, senza negarlo, non abbia piacere a convenirne, ma se c'è da accusar qualcuno, si accusi il Governo che gliel'ha dato.

E nemmeno al Governo sono mancate le accuse, per non aver dato corso forzoso alla carta di tutte le Banche, per aver corrisposto interesse alla Banca contro di un valore che questa non aveva che da stampare, per essersi infeudato alle Banche, ed altre molte accuse.

La prima mi pare del tutto infondata; senza voler entrar nella quistione del privilegio e della libertà d'emissione, volendo dare corso forzoso a carta bancaria, era meglio per il pubblico, se non per le altre Banche, darlo ad una sola, più facile a sorvegliarsi di molte. Inoltre, i biglietti della Banca Nazionale circolavano per tutta l'Italia, mentre le altre Banche avevano circolazione locale. A dare anche a quelle corso forzoso, o bisognava darglielo locale come quello legale, e allora si moltiplicavano all'infinito i danni pur troppo sentiti per la circolazione legale locale, oppure, a estenderlo a tutta Italia, si

⁽¹⁾ Ved. Relazione all'adunanza degli azionisti del 25 febbraio 1869.

⁽²⁾ Ved. Osservazioni della Amministrazione della Banca Nazionale alla Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso. Firenze, 1869, p. 49 e seg.

dava loro agio ad estendere i loro affari e forse la loro emissione nel modo più imprudente.

Doveva poi lo Stato pagare 1 1/2 p. % alla Banca per carta stampata da essa, doveva dare corso forzoso anche ai biglietti esistenti per conto della Banca? Certamente, adesso che si studia e si ragiona dell'argomento da più di sette anni, è facile trovare un'opinione bell'e fabbricata ed anche di persona competente e pigliarsela per criticare ciò che è stato fatto; ma su questo argomento fu già da altri detto che del senno di poi sono piene le fosse. Bisogna pensare che il Governo non voleva rinunciare alla speranza di ristabilire la moneta metallica, non foss'altro per non dare un colpo troppo grave al nostro credito; e pensò che il capitale della Banca potesse sembrare una garanzia per il futuro rimborso in metallo della carta forzosa. La garanzia nel fatto era illusoria, checchè ne abbia detto la Banca ¹⁾ per giustificare l'interesse dell'1 1/2 %, perchè il Governo non avrebbe potuto togliere la circolazione forzosa per mezzo del patrimonio della Banca che confiscandolo e dandolo in cambio dei biglietti governativi, insomma togliendo dalla circolazione a misura che rientravano alla Banca i biglietti emessi per conto della Banca stessa, e appropriandosi tutto il suo capitale per provvedere al cambio dei biglietti rimasti in circolazione; in altri termini, facendo della Banca una Banca di Stato, e spogliando gli azionisti senza indennità. Questa illusione è uno dei tanti effetti della confusione che da molti si fece per lungo tempo fra i biglietti emessi dalla Banca e quelli emessi dal Governo in pagamento delle sue spese, e che non avevano cogli altri nulla di comune fuorchè l'apparenza. Del resto, questa confusione è stata in seguito adoperata molto più contro la Banca e il Governo che in loro favore.

Ad ogni modo, i bisogni sempre crescenti della finanza fecero ben presto rinunciare alle garanzie apparenti o reali. Al prestito di 278 milioni se ne aggiunse presto un altro di 100 milioni garantito con obbligazioni dell'Asse ecclesiastico; poi colla legge 11 agosto 1870, Allegato R, fu approvata una convenzione fra la Banca e il ministro Sella, per la quale il debito fra Stato e Banca era portato a 500 milioni, di cui 50 in oro, da ammortizzarsi in parte col prezzo di vendita di 333 milioni di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico consegnate a tale uopo alla Banca stessa con incarico di venderle. Ma presto gli armamenti straordinari del 1870 crearono nuovo bisogno di denari, e per convenzione del 14 agosto 1870, la Banca mutuava allo Stato 50,000,000 in biglietti con garanzia di buoni del Tesoro per ugual somma; il 16 giugno 1871 una legge autorizzava il Governo a concludere una convenzione colla Banca per il mutuo di 150 nuovi milioni da garantirsi con titoli di rendita pubblica al corso di 70. Finalmente il 4 marzo 1872 fu stipulata fra Stato e Banca una convenzione approvata dal Parlamento

¹⁾ Ved. Osservazioni dell'amministrazione della Banca Nazionale, ecc., pag. 93.

li 19 aprile seguente, e per la quale fra le altre cose, il Governo poteva, dietro autorizzazione speciale del Parlamento, prendere a prestito dalla Banca nel quinquennio 1872-76 altri 300 milioni di carta e giungere per tal modo al miliardo. ¹⁾

Mentre il governo emetteva carta, le banche s'ingegnavano anch'esse a trar profitto dal corso forzoso. Libere dall'obbligo di rimborsare i loro biglietti in oro, si sforzavano di spingere fino agli estremi limiti la circolazione concessa loro dai loro svariati statuti, e se non bastava lo sconto di cambiali commerciali, andavano a cercare impieghi a lunga scadenza. Allora nacque quella furia di stabilimenti di credito cui non mancavano altro che industrie e commerci a cui prestare, e che specialmente nel secondo semestre 1871 crebbe in modo così spaventoso ²⁾. Le cose andarono per modo che un bel giorno del giugno 1872, le banche Nazionale Toscana e Romana non poterono cambiare i loro biglietti presentati loro dalla Banca Nazionale. La Banca Nazionale allora rifiutò lo sconto alle cambiali sulle piazze di Toscana e in Roma che le venivano saldate in biglietti delle due banche, e dopo un po' di scandalo, di battibecco nel pubblico, nella stampa e nel Parlamento, si venne fra le banche Nazionale e Toscana a un accordo per il quale era d'allora in poi regolato fra le due banche il cambio periodico dei loro rispettivi biglietti, ed in quanto ai 12 milioni e mezzo circa di biglietti della Banca Toscana esistenti il giorno dell'accordo nelle casse della Banca Nazionale, furono a quella restituiti, e la Banca Nazionale si costituì creditrice della Banca Toscana, al 4 1/2 % per tal somma da rimborsarsi al più tardi in 18 mesi, a rate non minori di 1/6 per trimestre. Nè ciò bastava. La Banca Nazionale, per legge del 3 settembre 1868, aveva avuto la sua circolazione totale limitata a 750 milioni, cioè, tenendo conto dei 378 milioni allora prestati allo Stato, e di 12 milioni forniti alle altre banche per le loro riserve metalliche immobilizzate, a 350 milioni per conto proprio. Si sentivano i lamenti di chi diceva non bastare tal somma ai bisogni del commercio, mentre la Banca Nazionale, nel 1872, impegnava 19 milioni circa in un prestito alla città di Roma e nell'impresa del Gottardo, operazioni a lunga scadenza, autorizzata, è vero, ed anche incoraggiata dal governo ³⁾, e a cui parteciparono anche le altre banche; ma ciò nonostante quando il governo domandò per il 10 gennaio 1873, 30 dei 40 milioni di anticipazione che la Banca è obbligata a fare alle finanze dello Stato, la Banca tolse quella somma da quella destinata allo sconto delle cambiali del commercio nel momento in cui il bisogno era maggiore,

¹⁾ Fino ad oggi il Governo è stato autorizzato a prendere 190 milioni, ma ha approfittato del permesso solamente per 150 milioni. Rimangono inoltre 110 da emettersi dietro autorizzazione parlamentare. L'interesse determinato e modificato dalle varie convenzioni era di 60 centesimi % sopra 500 milioni in biglietti e 50 in oro, e 50 centesimi % sopra il resto.

²⁾ Ved. Relazione del ministro Castagnola al Consiglio d'industria e commercio nella tornata del 12 giugno 1873.

³⁾ Ved. Relazione agli Azionisti nell'adunanza 28 febbraio 1873, pag. 58.

in fin d'anno. L'amministrazione della Banca ¹⁾ ha brillantemente giustificato la sua condotta, ma i lamenti nel commercio, nel pubblico, nella stampa fecero gran rumore, e nel Parlamento ire, interpellanze, discussione animata e ordine del giorno Dina. Il quale fu approvato dalla Camera in questi termini: « La Camera considerando che le leggi vigenti non corrispondono alla esigenze del corso forzoso, invita il Ministero a presentare un progetto di legge per regolare la circolazione cartacea. »

(Continua)

¹⁾ Ved. Relazione agli Azionisti nell'adunanza 28 febbraio 1873, pag. 18 e seguenti.

CONVENZIONE

per la cessione allo Stato delle strade ferrate Meridionali, appalto dell'Esercizio delle strade ferrate dell'Italia Centrale e Meridionale, per la costruzione di alcune ferrovie e per la somministrazione di capitali.

L'anno del Signore milleottocentosettantaquattro, addì 22 del mese di Aprile, tra S. E. il Commendatore Marco Minghetti, ministro delle finanze, e S. E. il Commendatore Silvio Spaventa, ministro dei lavori pubblici, contraenti in nome dello Stato, e la Società concessionaria delle strade ferrate Meridionali, rappresentata dal sig. Commendatore Bartolomeo Bona, direttore generale della medesima, come da poteri avuti per deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data nove del corrente mese di Aprile, qui allegata, si è convenuto e si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA

Cessione allo Stato delle strade ferrate Meridionali

Art. 1. La Società Italiana per le strade ferrate Meridionali cede e trasferisce al Governo italiano la proprietà ed il possesso delle seguenti Linee di strada ferrata ora in esercizio, cioè:

- a) da Bologna ad Otranto, compresa la diramazione dalla Stazione di Brindisi al Porto;
- b) da Castelbolognese a Ravenna;
- c) da Bari a Taranto;
- d) da Foggia a Benevento e Napoli;
- e) da Napoli ad Eboli, con diramazione per Castellammare;
- f) da Cervaro a Candela;
- g) da Pescara a Solmona, e tutti i lavori fatti e materiali provvisti per la continuazione della Linea da Solmona ad Aquila;
- h) da Voghera a Brescia, per Pavia e Cremona.

Art. 2. Unitamente alle Linee di strada ferrata indicate nel precedente articolo, la Società delle Meridionali cede e trasferisce al Governo italiano la proprietà ed il possesso del materiale fisso e mobile delle Stazioni, Case cantoniere, Officine e tutti gli altri Stabili posseduti dalla Società, compresa la strada ferrata a cavalli dall'Ofantino alle Saline di Barletta, le Linee telegrafiche, mobiglie, macchine, attrezzi, approvvigionamenti di ogni sorta, materiali ed oggetti di consumo ecc. ecc., in una parola di tutto ciò che in qualsiasi modo abbia o possa avere relazione alle strade ferrate cedute, ed all'esercizio delle medesime.

Sono eccettuati dalla presente cessione l'Albergo di Brindisi, le Case operaie di Foggia e le Cave di materiali che non si trovino negli appezzamenti di terreno aderenti alla ferrovia.

Art. 3. Le strade ferrate ed i relativi accessori si intendono cedute al Governo libere da qualunque passività e debito della Società, anche se derivante dalla costruzione o dall'esercizio delle strade suddette, e la Società si obbliga a tenere indenne il Governo da qualsiasi molestia possa provenirgli da parte dei terzi.

Art. 4. In corrispettivo di questa cessione, ivi compresi

i lavori fatti nella ferrovia da Solmona ad Aquila sino al 31 Dicembre milleottocentosettantatre, rimane estinto dal 1° Luglio 1874 il canone di L. 3,557,758 64 dovuto dalla Società delle Meridionali alla Società delle Ferrovie Romane per la Linea Bologna-Ancona con diramazione Castelbolognese-Ravenna, ed inoltre il Governo corrisponderà alla Società delle Meridionali un'annualità fissa di L. 24,954,202, la quale comincerà a decorrere dal primo Luglio milleottocentosettantaquattro e cesserà il 31 Dicembre millenovecentosessantasei.

Il pagamento dell'annualità suddetta sarà fatto in due rate semestrali posticipate, l'una al 1 gennaio e l'altra al 1 luglio di ciascun anno.

La predetta annualità sarà garantita da ipoteca sulle linee cedute.

Art. 5. Il Governo potrà rivalersi sull'annualità di cui nel precedente articolo qualunque volta abbia a soffrire molestia per la responsabilità assunta dallo Stato, per effetto dell'articolo 24 della Convenzione 28 novembre 1864, verso i possessori delle Obbligazioni, che la Società ebbe facoltà di creare ed emettere dall'articolo 16 della suddetta Convenzione.

Art. 6. La presente Convenzione avrà effetto col 1 luglio 1874 ed allo stesso giorno, salvo il disposto del precedente articolo 5°, cesseranno tutti gli effetti degli Atti seguenti, cioè:

- a) delle Concessioni fatte alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali con la Legge 21 agosto 1862 e 14 maggio 1865;
 - b) della Convenzione 10 giugno 1868, approvata con la Legge 28 agosto 1870, N. 5858, per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Foggia a Candela;
 - c) della Convenzione 10 giugno 1868, approvata con R. Decreto 21 luglio 1868, N. 4535, portante l'autorizzazione di diramare da Cervaro la linea Foggia-Benevento-Napoli.
- Però saranno liquidate in base agli Atti suddetti le sovvenzioni e le garanzie che sino a tutto il 30 giugno 1874 potranno competere alla Società per le linee dagli Atti medesimi contemplate.

PARTE SECONDA

Appalto dello Esercizio

Art. 7. Il Governo concede alla Società delle Meridionali, pel periodo di anni venti, decorrenti dal 1 luglio 1874, l'appalto dell'esercizio delle seguenti linee, cioè:

1° Le linee:

- a) da Bologna ad Otranto, compresa la diramazione della stazione di Brindisi al Porto;
- b) da Castelbolognese a Ravenna;
- c) da Bari a Taranto;
- d) da Foggia a Benevento e Napoli;
- e) da Napoli ad Eboli, con diramazione per Castellammare;
- f) da Cervaro a Candela;
- g) da Pescara a Solmona.

2° Le linee:

- a) da Solmona ad Aquila;
- b) da Roma a Tivoli e Solmona;
- c) da Benevento a Campobasso.

3° Le linee:

- a) da Taranto a Reggio;
- b) da Eboli per Potenza alla foce del Basento;
- c) da Cosenza alla foce del Crati;
- d) da Messina a Siracusa;
- e) da Catania a Palermo, colle diramazioni per Licata e Girgenti.

4° Le linee:

- a) da Firenze a Livorno per Empoli, con diramazione da Empoli ad Orte;
- b) da Livorno a Roma e Napoli per Civitavecchia, con le diramazioni da Cecina alle Saline, da Grosseto ad Asciano, da Ciampino a Frascati e da Cancelli ad Avellino;
- c) da Firenze e da Ancona a Roma per Foligno.

Art. 8. A datare dal 1° luglio 1874 cesseranno tutti gli effetti della Convenzione 28 ottobre 1871, approvata con Legge del 30 dicembre 1871, N. 586, Serie 2ª. Però i conti dello Esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, tenuto dalla Società dal 1° gennaio 1872 fino al 30 giugno 1874, saranno liquidati tra il Governo e la Società giusta le disposizioni contenute nella succitata Convenzione del 28 ottobre 1871.

Art. 9. Nell'atto della consegna delle linee Meridionali ora in esercizio, una o più Commissioni composte di Delegati del Governo e della Società, stenderanno un processo verbale della consistenza delle suddette linee e relativo materiale

fisso e mobile, che la Società dichiara di considerare come in istato di ordinaria manutenzione.

Le stesse Commissioni, o le stesse Commissioni, per le altre linee stenderanno un processo verbale dello stato delle linee medesime e del materiale fisso e mobile, nel quale processo verbale saranno indicati partitamente tutti i lavori occorrenti per mettere le linee, i fabbricati ed il materiale mobile e fisso in uno stato di ordinaria manutenzione.

Pel materiale mobile le Commissioni determineranno anche la spesa occorrente per le riparazioni.

Le Commissioni suddette determineranno inoltre, ed indicheranno nel processo verbale di consegna per tutte indistintamente le Linee, la specie e la quantità di materiale mobile che sarà da provvedersi per compiere la dotazione necessaria alle esigenze del traffico attuale, prendendo per norma le seguenti percorrenze medie annuali:

Per le locomotive	Chilometri 25,000
Per le vetture e carri per bagagli	» 30,000
Per carri da merci	» 12,000

Nel computo della percorrenza non saranno compresi i movimenti nell'interno delle Stazioni.

S'intenderanno compresi nel numero delle locomotive e dei veicoli anche quelli che si trovassero in riparazione.

I materiali ed oggetti di consumo esistenti nei magazzini e nei piazzali delle Linee già appartenenti alla Società delle ferrovie Romane saranno constatati in quantità e valore dalle stesse Commissioni, e si degli uni che degli altri sarà fatta regolare consegna alla Società esercente.

Ciascuna delle suindicate Commissioni sarà composta di due Delegati del Governo, di due Delegati della Società e di un quinto Delegato, nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Roma. Le decisioni di queste Commissioni avranno forza di giudicato arbitrale inappellabile.

Per tutta la durata del presente Contratto di esercizio, e salvo il disposto dello Art. sessantanovesimo, la Società si varrà di detti materiali ed oggetti di consumo, come pure delle scorte di proprietà del Governo esistenti sulle Linee Calabro-Sicule e già consegnate alla Società per un valore di L. 590,354 06, e di quelle delle Linee Meridionali che la Società stessa ha ceduto allo Stato pel valore di lire 6,000,000.

Art. 10. Saranno a carico della Società tutte le spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio, la manutenzione, le riparazioni, la sorveglianza, il controllo governativo, le imposte dirette ed indirette, la pubblicità, le assicurazioni, il rinnovamento del materiale mobile e dei meccanismi, delle Stazioni e delle Officine, ed in generale tutte le spese di qualunque natura, escluse solamente le seguenti:

1° Le Spese per ampliamento dell'argine stradale per sviluppo e raddoppiamento dei binari e per costruzioni nuove di fabbricati e di opere di difesa;

2° Le spese per aumento di corredo di materiale mobile e fisso richiesto dall'apertura di nuove Linee o da aumento di traffico;

3° Le spese per riparazioni ai guasti prodotti da causa di forza maggiore, come mareggiate, temporali, scaricamenti di fiumi e torrenti, frane, scoscendimenti e simili, salvo che non siano conseguenza di difettosa manutenzione, ed escluse le frane ed i scoscendimenti del terrapieno stradale che non eccedano metri cubi 50 per ogni volta sopra un chilometro;

4° Le spese per rinnovamento dell'armamento stradale.

Art. 11. Le spese che, a sensi del precedente Art. decimo, restano a carico dello Stato, saranno fatte dalla Società, previa autorizzazione od ordine del Governo, e sopra progetti presentati dalla Società e dal Governo approvati.

E fatta eccezione per le spese di assoluta urgenza debitamente giustificate e rese necessarie per ristabilire provvisoriamente le Linee interrotte e per assicurare la continuità dell'Esercizio, minacciata da frane, da irruzioni di fiumi e torrenti, da mareggiate e simili.

In detti casi l'urgenza e la natura delle opere da eseguirsi dovrà risultare da processo verbale compilato da Delegati del Governo e della Società esercente.

Art. 12. Tutti i prodotti delle strade ferrate esercitate dalla Società per conto del Governo spetteranno allo Stato.

Art. 13. In corrispettivo e saldo delle spese da sostenersi dalla Società a senso del precedente articolo decimo, il Governo pagherà alla medesima:

1° Per ogni chilometro di strada ferrata in esercizio, computati una sol volta i tronchi comuni ed i doppi binari ed esclusi i raddoppiamenti fatti e da farsi:

pel primo anno d'esercizio, dal 1 luglio 1874 per la rete già in esercizio e dalla data della apertura allo esercizio

di ogni tronco di linea nuova	L. 3,600
pel secondo anno	3,750
pel terzo anno	3,900
pel quarto anno	4,050
e per ciascuno degli anni seguenti	4,200

2° Per ogni viaggiatore e per ogni chilometro percorso:

se di prima classe	0,04
se di seconda classe	0,025
se di terza classe	0,012
se di quarta classe	0,01

3° Per ogni militare e per ogni chilometro percorso nei trasporti di truppe per quali si richieda la sospensione del servizio pubblico

0,01

4° Per ogni tonnellata-chilometro di merci a grande velocità

0,14

5° Per ogni tonnellata-chilometro di merci di qualsiasi classe trasportata a piccola velocità

0,0275

6° Per ogni treno speciale per viaggiatori composto di non più di dieci veicoli, che non sia ad uso del pubblico o dei militari, e per ogni chilometro utile percorso

2,00

Per ogni vettura al di là delle dieci, e per ogni chilometro utile percorso

0,20

7° Per ogni altro trasporto, come biglietti di abbonamento, sopratassa per posti di coupé, letti e vagoni-salon, trasporto di numerario, veicoli, feretri, cani, bestiame ecc. il 40 per cento dell'introito lordo.

8° Per caparre di vagoni, diritti, di sosta e magazzinaggio, diritti fissi per treni speciali richiesti dai privati, eccedenze di tasse cadute in prescrizione, pesature di merci, provvigioni sulle spese anticipate, uso degli argani, diritti fissi sulle merci caricate e scaricate dai mittenti o dai destinatari, il 40 per cento dell'introito lordo.

9° Per ogni tonnellata di merci caricata ovvero scaricata per cura della Società

0,50

Art. 14. Quando nel decorso di un anno di esercizio il prezzo medio del carbone impiegato, determinato secondo le norme stabilite nel seguente articolo quindicesimo, risulti superiore od inferiore alle lire 40 per tonnellata, il corrispettivo dovuto alla Società in base ai paragrafi 2 al 7 inclusive della tariffa di cui nel precedente articolo tredicesimo, sarà aumentato o diminuito dell'1 per cento per ogni lira di maggiore o di minore costo della tonnellata di carbone.

Art. 15. Per gli effetti del precedente articolo quattordicesimo, il prezzo del combustibile si determinerà prendendo la media dei prezzi che durante l'anno saranno stati fatti per carbone *Cardiff* doppio crivellato nei porti d'imbarco, quali risulteranno dai listini dei mediatori, certificati dai Regi Consoli italiani; vi si aggiungerà la media dei noli per i porti di Napoli e di Livorno, certificati nello stesso modo, più il due per cento del prezzo d'acquisto sul luogo d'imbarco, a titolo di premio di assicurazione, e più ancora italiane lire 2,50 per tonnellata per le spese di scarico e di ricevimento nei magazzini delle strade ferrate.

La riduzione della lira sterlina in moneta italiana sarà fatta sulla media del corso dei cambi a vista praticati nell'anno alla Borsa di Roma.

Art. 16. Qualunque volta il Governo riconosca la possibilità e la convenienza di usare nell'esercizio delle strade ferrate un combustibile diverso dal carbone *Cardiff*, si procederà da Delegati del Governo e della Società ad esperimenti comparativi, per determinare la quantità del nuovo combustibile che occorrerebbe se fosse impiegato nella trazione dei treni, in condizioni identiche, per avere lo stesso effetto utile di una tonnellata di carbone *Cardiff*, senza arrecare maggiore incomodo ai viaggiatori.

Se il prezzo della suddetta quantità pel nuovo combustibile, comprese le spese di trasporto e ricevimento nei magazzini di Ancona, Bari, Palermo, Napoli e Livorno, risulterà minore del costo di una tonnellata di carbone *Cardiff*, determinato nel modo indicato al precedente art. 15, il prezzo del suddetto nuovo combustibile servirà come termine di confronto per gli effetti di cui all'art. 14, limitatamente però alla quantità che sia possibile di averne.

Però, se per l'impiego del nuovo combustibile le locomotive dovessero essere modificate nei focolari od in qualche altra parte, le spese di adattamento saranno a carico del Governo.

Se l'introduzione del nuovo combustibile per la trazione sarà dovuta all'iniziativa della Società esercente, l'economia di spesa che ne deriverà in confronto dell'impiego del carbone *Cardiff* andrà, pel primo anno della sostituzione, ad intero beneficio della Società medesima.

Art. 17. Spetterà al Governo lo stabilire le tariffe generali e speciali, la classificazione delle merci, ed ogni altra tassa da pagarsi dal pubblico per trasporti sulle strade ferrate, nonchè le norme per l'applicazione delle tariffe suddette.

La Società esercente potrà proporre al Governo tutte le modificazioni di tariffe e delle condizioni di trasporto, le quali abbiano per iscopo di conciliare lo sviluppo del traffico coll'incremento dei prodotti.

Art. 18. La Società sottoporà all'approvazione del Governo i regolamenti relativi al servizio ed all'esercizio delle strade ferrate.

Art. 19. La Società non potrà senza un espresso e preventivo consenso del Governo accordare con convenzioni particolari ribassi di tariffe od altre facilitazioni per trasporti.

Art. 20. Sarà a carico del Governo la spesa per lavori e le provviste che, a senso del precedente art. 9, saranno riconosciute necessarie per porre in istato di ordinaria manutenzione le ferrovie Calabro-Sicule e le Romane, che ora trovansi in esercizio.

Pel successivo rinnovamento dell'armamento stradale sopra qualsivoglia parte di tutta la rete si provvederà nel modo seguente:

1. Si formerà un fondo di riserva prelevando dal prodotto dell'esercizio per ogni chilometro di strada ferrata in esercizio, computando una sol volta i tronchi comuni ed i doppi binari, ed escludendo i raddoppiamenti fatti e da farsi nel primo anno di esercizio dal 1° luglio 1874 per le linee già in esercizio, e dal giorno dell'apertura all'esercizio per ogni tronco di linea nuova L. 300

Nel 2° anno » 600

Nel 3° anno » 900

Nel 4° anno » 1,200

In ciascuno degli anni successivi » 1,500

2. Annualmente si farà il conto della lunghezza di binario corrispondente alle rotaie nuove impiegate nel rinnovamento dell'armamento, sulla base di tonnellate 72 di rotaie per chilometro di binario, e per ciascun chilometro della lunghezza così computata, la società si darà credito di lire 21,000 sul fondo di riserva.

Col suddetto corrispettivo di lire 21,000 s'intenderà compensata la Società di ogni qualsiasi spesa relativa al rinnovamento dell'armamento, e quindi anche delle spese delle traversate ed accessori, degli scambi e piattaforme e dei relativi trasporti, e di direzione, sorveglianza ed amministrazione.

Art. 21. Al 31 dicembre di ciascun anno si chiuderà il conto del fondo di riserva, di cui al precedente art. 20.

Alla scadenza del presente contratto di esercizio, se i crediti acquistati dalla Società sul fondo di riserva non arriveranno ad uguagliare questo fondo, il residuo apparterrà di pieno diritto al Governo; se invece eccederanno il fondo stesso, la Società non avrà alcun diritto verso il Governo per l'eccedenza, che rimarrà a tutto carico della Società medesima.

Art. 22. Il rinnovamento dell'armamento sarà eseguito dalla Società solamente dopo che il Governo ne avrà riconosciuto il bisogno; però, per le sostituzioni parziali di rotaie, basterà che la Società faccia conoscere mensilmente al Governo il luogo e la lunghezza delle sostituzioni fatte, ogni qualvolta vi impieghi rotaie nuove.

Art. 23. Il ricavato dalla vendita delle rotaie fuori di uso spetterà alla Società per la parte corrispondente al puro valore del ferro come rottame; l'eccedenza spetterà al fondo di riserva, di cui all'articolo ventesimo.

Per determinare il valore del rottame, il Governo avrà il diritto di far vendere ad asta pubblica in lotti separati le rotaie riconosciute dai suoi Agenti come affatto inservibili.

La Società non potrà mai senza il consenso del Governo mettere in vendita rotaie, che non sieno state da questo conosciute inservibili.

Il ricavato della vendita degli altri materiali fuori d'uso spetterà alla Società.

Art. 24. Per trasporti detti in servizio, vale a dire per trasporti di materiali, degli operai e degli oggetti di consumo per l'esercizio, la Società pagherà e porterà in conto di prodotto lordo l'ammontare dei trasporti medesimi, valutati in ragione della tariffa stabilita all'articolo tredicesimo. — Le spese sostenute per trasporti medesimi saranno rimborsate alla Società in ragione della stessa tariffa.

Art. 25. Il governo accorda alla Società una partecipazione sugli aumenti di prodotto lordo nella misura stabilita dalle seguenti disposizioni.

I venti anni di esercizio si intendono divisi in quattro

periodi, i due primi di quattro anni ciascuno ed i due ultimi di sei anni ciascuno.

La partecipazione della Società sarà del 20 per cento pel primo periodo, del 19 per cento nel secondo, del 18 per cento nel terzo e del 17 per cento nel quarto.

In ciascun anno del primo periodo, per determinare la somma a cui si applicherà la partecipazione della Società, si sottrarrà dal prodotto lordo totale dell'anno L. 14,000 per ciascun chilometro di strada esercitata nell'anno precedente, più una volta e mezzo il prodotto lordo effettivo dei tronchi aperti all'esercizio durante l'anno, più il prodotto dei trasporti in servizio, di cui al precedente articolo ventiquattresimo, e sulla somma rimanente avrà luogo la partecipazione della Società.

In ciascun anno dei periodi seguenti, per determinare la somma a cui si applicherà la partecipazione, dal prodotto lordo totale dell'anno stesso si sottrarrà il prodotto dei trasporti in servizio dell'anno, più una volta e mezzo il prodotto lordo effettivo dei tronchi aperti all'esercizio durante l'anno e per ogni altro chilometro di linea in esercizio, il prodotto lordo chilometrico medio del periodo precedente.

Art. 26. Spetteranno intieramente al Governo, senza che abbia luogo partecipazione a favore della Società esercente:

a) i proventi del taglio delle siepi e della falciatura delle erbe;

b) i proventi delle locazioni di terreni;

c) i proventi, netti dalle spese di riparazioni e manutenzione interna, dei caffè nelle Stazioni e delle abitazioni non concesse in uso gratuito a Capi e sotto Capi Stazioni, Capi deposito, Capi manovre, sviatori, sorveglianti, cantonieri e guardiani.

Questi proventi saranno amministrati dalla Società, sotto la sorveglianza del Governo.

Art. 27. Il corrispettivo attivo o passivo per l'uso delle Stazioni comuni colle altre Società sarà di spettanza del Governo per la parte che riguarda l'interesse del valore capitale delle Stazioni, e di spettanza della Società per la parte che riguarda le spese del servizio, della manutenzione e del cambio del materiale delle medesime Stazioni.

Art. 28. La Società non potrà dare a nolo materiale mobile, se non col consenso del Governo ed alle condizioni che saranno dal medesimo stabilite.

Le condizioni alle quali saranno messe in servizio cumulativo le vetture ed i carri da merci dovranno essere approvate dal Governo.

I noli del materiale mobile in servizio cumulativo saranno a tutto carico o beneficio della Società, sino a tanto che non eccedano:

L. 0 12 per carro merci e per ora;

» 0 20 per vettura viaggiatori e per ora;

» 0 24 per vagone speciale da vetture e mobili di lusso e per ora;

» 0 30 per carrozza-salon e per ora.

Quando eccederanno detta tariffa, l'eccedenza sarà a carico del Governo per i noli passivi ed a suo beneficio per i noli attivi.

Le penali in cui incorresse la Società per ritardo alla restituzione del materiale mobile in servizio cumulativo saranno a carico della Società medesima.

Art. 29. I funzionari ed impiegati governativi, incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie e di controllare la gestione della Società, saranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

Saranno pure trasportati gratuitamente, nelle vetture di qualsivoglia classe a scelta del Governo, gli Agenti delle Dogane, gli Ufficiali del telegrafo e gli altri funzionari incaricati di visite o ricognizioni relative al servizio delle ferrovie.

Art. 30. Il servizio di posta per tutte le lettere, stampe e dispacci del Governo ed in genere di ogni oggetto cartaceo relativo al pubblico servizio, da una estremità all'altra delle Linee, o da punto a punto delle medesime, sarà fatto gratuitamente dalla Società nel modo seguente:

1. Tanto nei treni ordinari di viaggiatori e di mercanzie, quanto in quelli celeri, diretti, omnibus o misti che saranno designati dal Governo, la Società dovrà riservare gratuitamente un compartimento speciale per i bisogni del servizio postale, e per contenere anche gli Agenti incaricati di questo servizio.

2. Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra, o circostanze di servizio, rendessero necessario l'impiego di vetture speciali o se l'Amministrazione delle Poste volesse stabilire degli Uffici postali ambulanti, la Società dovrà fare il trasporto con qualsivoglia treno, sia di andata, che di ritorno, anche di questi veicoli, in cui

prenderanno posto gli Agenti postali in quel numero che sarà stabilito dalla Direzione Generale delle Poste.

I vagoni postali, da eseguirsi secondo i modelli forniti dall'Amministrazione delle Poste, potranno essere costruiti e dovranno sempre essere mantenuti e riparati dalla Società, mediante il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi.

3. L'Amministrazione delle Poste non potrà pretendere alcun cambiamento, nè negli orari, nè nelle corse o nelle fermate dei convogli.

4. Quando vi sieno treni speciali in partenza, l'Amministrazione delle Poste potrà valersene per trasporto dei dispacci postali e del corriere o delle vetture ambulanti.

5. Quando l'Amministrazione delle Poste domandi essa un convoglio speciale, la Società potrà aggiungervi vetture per viaggiatori di ogni classe e carri per trasporto di merci a grande velocità, purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato.

Per questi treni speciali il corrispettivo dovuto alla Società esercente sarà quello stabilito dal numero 6 dell'articolo tredicesimo.

6. Il peso delle vetture per servizio delle Poste non potrà, col carico, eccedere ottomila chilogrammi.

7. Quando occorra, dovrà la Società prestarsi a trasportare gratuitamente in convogli ordinari le vetture del corriere montate sopra trucks forniti gratuitamente dalla Società.

8. Ove sarà permesso dalle esigenze del servizio delle strade ferrate, la Società dovrà prestarsi, a richiesta dell'Amministrazione delle Poste, a fornire nelle stazioni un locale sufficiente per ufficio postale e per depositi delle valigie.

9. L'Amministrazione delle Poste in tutti i treni in cui essa non avrà ufficiali propri, potrà richiedere alla Società che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci, per consegnarli ai Capi-stazione, i quali ne faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'Amministrazione delle Poste che saranno incaricati di venire a riceverli nelle stazioni medesime.

Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo.

10. L'Amministrazione delle Poste potrà stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione però che questi stanti ed apparecchi, per la loro natura e disposizione, non siano di impedimento nè di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli, nè al servizio delle stazioni.

11. Il trasporto della valigia delle Indie coi treni ordinari giornalieri sarà fatto alle stesse condizioni degli altri trasporti postali interni.

Art. 31. La Società non potrà trasportare gratuitamente che le lettere ed i pieghi che riguardano esclusivamente l'Amministrazione e l'Esercizio delle ferrovie formanti oggetto della presente Convenzione.

Art. 32. Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio delle strade ferrate saranno sorvegliate e mantenute dalla Società esercente.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee che hanno anche fili per servizio governativo saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, e la Società corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro per il primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società.

Gli Agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche, compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunciare immediatamente alla prossima Stazione telegrafica, od alla più vicina Autorità competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinato alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo le strade ferrate.

È mantenuto all'Amministrazione telegrafica dello Stato l'uso dei locali e delle aree che attualmente occupa per deposito di materiali lungo le strade ferrate.

Art. 33. La Società non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio delle strade ferrate.

Art. 34. Dietro richiesta del Governo, la Società dovrà fare anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti che saranno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle istruzioni della Direzione Generale dei telegrafi dello Stato.

In compenso del suddetto servizio, la Società riterrà per sé il 50 per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando ogni rimanente nelle Casse dello Stato.

Art. 35. La Società dovrà trasportare gratuitamente sulle strade ferrate i Commissari militari di cui all'Art. 91 della Legge 30 Settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito, i quali avranno sempre libero accesso alle strade ferrate, per studiare l'esercizio ordinario delle medesime.

Art. 36. Salvi e mediante concerti da prendersi in ogni caso, purchè non ne sia danneggiato il servizio, la Società dovrà ammettere sulle strade ferrate gli ufficiali ed altri militari che vi fossero mandati dal Ministero della Guerra per impraticarsi nello esercizio ferroviario per servizio dell'Esercito in caso di guerra, e concedere l'uso ai medesimi di alcune vetture e carri per esercitare le truppe nel carico e scarico sulle ferrovie.

Art. 37. Quando per rapide concentrazioni di truppe, sia per servizio d'ordine pubblico, sia per mobilitazione dell'Esercito, divenga necessario di sospendere i treni ordinari di viaggiatori o di merci per eseguire i trasporti militari, la Società non avrà diritto per questo ad alcuna speciale indennità.

Art. 38. Se per causa di guerra il Governo farà rimuovere le rotaie, od intercettare in qualunque modo la ferrovia, ne sopporterà egli la spesa, ma la Società non potrà opporsi, nè avrà diritto ad alcuna indennità pel sospeso esercizio.

Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà ristabilita nelle pristina condizioni a spese dello Stato.

Art. 39. La Società dovrà impiegare esclusivamente degli italiani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un quinto almeno dei posti del servizio attivo dell'esercizio delle strade ferrate dovrà essere riservato ad ex-sotto ufficiali o ad ex-carabinieri reali, che abbiano servito effettivamente dodici anni nell'esercito, ed abbiano riportato apposito certificato di buon servizio, purchè non abbiano oltrepassata l'età di anni trentacinque e siano sani e ben disposti.

Art. 40. Il numero dei treni per viaggiatori e dei treni misti, e gli orari, saranno determinati dal Ministero dei Lavori pubblici, sentita la Società nelle sue proposte.

Su qualsiasi tronco vi dovranno essere per i viaggiatori almeno due treni giornalieri di andata e due di ritorno.

Quando sopra una data linea o tronco di linea il corrispettivo delle spese di esercizio proporzionale al traffico, liquidato in base alla tariffa stabilita dall'articolo tredicesimo per viaggiatori e trasporti a grande velocità, superi in media per un semestre la somma di lire 2 10 per treno-chilometro, la Società, a richiesta del Governo, dovrà attivare sulla stessa linea o tronco di linea un nuovo treno giornaliero per viaggiatori.

Art. 41. Sarà obbligo della Società di concertarsi colle altre Amministrazioni delle strade ferrate e colle Società di navigazione per stabilire il servizio cumulativo, mercè il quale si eseguano direttamente, per quanto è possibile, senza rinnovamenti di spedizione, i trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, tanto a grande che a piccola velocità.

Gli accordi pel suddetto servizio cumulativo saranno sottoposti all'approvazione del Governo.

Art. 42. La Società dovrà introdurre nell'esercizio delle ferrovie quelle innovazioni e quei miglioramenti che saranno consacrati dalla esperienza, allo scopo di favorire il più facile, sicuro e comodo trasporto dei viaggiatori e gli interessi del commercio.

Art. 43. Per tutta la durata del presente Contratto di esercizio, la Società pagherà annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 60 per ogni chilometro di ferrovia in esercizio, in corrispettivo delle spese per la sorveglianza governativa.

Art. 44. La Società dovrà fornire gratuitamente e nello stesso edificio ove risiederà la Direzione dell'esercizio e la contabilità sociale, i locali occorrenti per gli uffici del controllo governativo, e corredarli dei mobili necessari.

Art. 45. Al 10 giugno di ogni anno la Società presenterà al Governo un conto provvisorio dell'esercizio del primo semestre dell'anno stesso.

Questo conto sarà fatto prendendo per base:

a) i risultati accertati dell'esercizio per i primi quattro mesi dell'anno;

b) i risultati presuntivi dell'esercizio dei mesi di maggio e giugno, calcolati in ragione della metà di quelli accertati per i quattro mesi precedenti.

Al 10 dicembre di ogni anno la Società presenterà un conto provvisorio dell'esercizio di tutto l'anno, prendendo per base:

a) i risultati accertati dell'esercizio pei primi dieci mesi dell'anno;

b) i risultati presuntivi dell'esercizio dei mesi di novembre e dicembre, calcolati in ragione del quinto di quelli accertati pei primi dieci mesi dell'anno stesso.

Al più tardi al 1° marzo dell'anno successivo la Società dovrà presentare al Governo il conto definitivo dell'esercizio dell'intero anno.

Art. 46. Tanto ai conti provvisori semestrale ed annuale, che al conto definitivo annuale, la Società dovrà unire una liquidazione, dalla quale emerga quanto compete allo Stato dopo di avere dedotto dai prodotti lordi il corrispettivo dovuto alla Società per l'esercizio, nonché le spese che la Società avesse fatte per conto dello Stato, a senso dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, e la prelevazione per la costituzione del fondo di riserva, di cui al § 4 dell'articolo medesimo.

Art. 47. All'ammontare del saldo che risulterà a credito del Governo alla fine di ciascun semestre, sarà aggiunto e pagato dalla Società a favore dello Stato l'interesse per due mesi, computandone la misura in base all'interesse medio dei buoni del Tesoro a tre mesi.

Al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, la Società verserà nelle casse dello Stato le somme di cui, in base alle suindicate liquidazioni provvisorie, essa risulterà debitrice.

In base al conto annuale che la Società dovrà presentare al 1° marzo, sarà concordata la liquidazione definitiva dei conti dell'anno precedente, ed il saldo che ne risulterà sarà soddisfatto dalla Società, o dal Governo, a seconda dei casi, unitamente ai relativi interessi per due mesi, computati nel suindicato modo.

Art. 48. La Società non potrà stabilire, nè autorizzare altri a stabilire nelle stazioni, uffici per servizio delle merci e dei bagagli a domicilio, nè altri uffici qualunque, senza il consenso del Governo.

Ove si stabiliscano imprese di trasporto a domicilio, la Società avrà obbligo di riscuotere dalle medesime per conto del Governo le locazioni stabilite per l'uso dei locali della stazione, e potrà riscuotere per conto delle imprese stesse le tasse del trasporto a domicilio.

Art. 49. La Società non potrà rilasciare altri biglietti di libera circolazione gratuita, oltre a quelli accennati nell'articolo 278 della legge sui lavori pubblici, che a favore dei suoi amministratori, impiegati ed agenti per ragioni di servizio, ed una volta all'anno per ragioni di congedo, ed in caso di traslocamento a favore anche delle loro famiglie.

La Società potrà disporre di venticinque biglietti di libera circolazione sulle linee da essa esercitate, i quali, per gli effetti delle tasse, saranno considerati come biglietti di abbonamento annuale.

Art. 50. Gli impiegati della Società delle ferrovie Romane passeranno al servizio della Società di esercizio delle tre reti riunite, la quale, salvo casi di demeriti, dovrà mantenerli nella misura del bisogno del servizio, purchè si sottopongano alle condizioni e discipline cui sono soggetti gli altri impiegati della Società.

La Società delle Meridionali si obbliga di continuare il servizio della Cassa-Pensioni e della Cassa-Soccorso per gli impiegati ed agenti delle strade ferrate Romane già iscritti a norma dei vigenti regolamenti, quando le vengano consegnati i fondi di dette casse, quali risulteranno dal bilancio al 1° luglio 1874.

Art. 51. La Società si obbliga di rispettare ed assumere per suo conto tutti i contratti che al 1° luglio 1874 si trovassero in corso per fornitura di materiale ed oggetti di consumo per le strade ferrate Romane, e si obbliga altresì di continuare l'esercizio del tronco di ferrovia di Pisa a Colle Salvetti, alle condizioni intese o da intendersi colla Provincia di Pisa, concessionaria del tronco suddetto.

Art. 52. Per tutta la durata dell'appalto, la Società esercente dovrà conservare in buono stato tutte le ferrovie ed ogni loro dipendenza.

Venendosi a riconoscere qualche difetto nell'esercizio o nel mantenimento delle ferrovie, e non rimediandovi la Società nel tempo fissato dal Ministero dei Lavori pubblici, potrà questi provvedere d'ufficio a spese della Società.

Art. 53. Se l'esercizio di qualche parte delle strade ferrate appaltate venisse ad interrompersi su qualche punto, e la Società non vi provvedesse immediatamente, o l'esercizio medesimo venisse eseguito con gravi e ripetute irregolarità, il Governo prenderà, a spese e rischio della Società, le misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento regolare e sicuro del servizio.

Se, dopo trascorsi tre mesi dalla organizzazione del servizio provvisorio, la Società non avrà provato di avere i mezzi di riprendere l'esercizio in condizione normale, il Governo avrà facoltà di dichiararla decaduta dall'appalto dell'eser-

cizio oppure di continuare l'esercizio a spese e rischio della Società medesima, sino al termine del contratto di appalto, valendosi, ove d'uopo, delle somme dovute alla Società per l'annualità stabilita al precedente articolo 4.

Art. 54. Entro il primo periodo dell'esercizio, a senso dell'articolo 25, la Società dovrà trasportare nella capitale del Regno la sua sede e la direzione dell'esercizio.

Art. 55. La nomina del direttore generale della Società e del direttore dell'esercizio dovrà essere sottoposta all'approvazione del Governo, fatta eccezione dei direttori attualmente in carica.

Art. 56. Gli orari e le tariffe, tanto pel servizio interno che per il pubblico, saranno provveduti dalla Società, la quale dovrà fornirne gratuitamente gli uffici governativi, secondo la consuetudine.

I proventi della vendita degli orari e delle tariffe spetteranno alla Società.

Art. 57. Il Governo potrà accordare alla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia la facoltà di percorrere coi propri treni, ad un determinato orario, il tronco da Pisa a Livorno.

In questo caso però il prodotto brutto di tali treni per tale percorrenza sarà riscosso dalla Società delle strade ferrate Meridionali, come prodotto del suo esercizio.

La Società stessa però rimborserà alla Società dell'Alta Italia lire 1 50 per treno-chilometro, per le spese di trazione e servizio del treno.

Il servizio delle stazioni di Livorno sarà fatto esclusivamente dalla Società delle Meridionali.

Art. 58. Sarà in facoltà del Governo di costruire ed esercitare esso stesso, o di accordare ad altri, la concessione di ferrovie, che da quelle formanti oggetto della presente Convenzione si diramino, o le intersechino, o ne costituiscano un prolungamento, o che corrano lateralmente alle medesime, senza che la Società possa opporvisi, nè abbia per questo fatto diritto ad indennità alcuna.

Art. 59. Quando una diramazione venisse concessa od eseguita dal Governo da un punto qualunque della rete contemplata nella presente Convenzione, la Società sarà obbligata, dietro richiesta del Governo, ad eseguirne l'esercizio col materiale mobile che le sarà somministrato dal concessionario o dal Governo in proporzione dei bisogni del traffico.

Il corrispettivo dovuto alla Società per l'esercizio suddetto si liquiderà sulla base stabilita per l'esercizio della rete dello Stato, colla riduzione di lire 500 sulla costante chilometrica e colla riduzione di altre lire 500 sull'assegno annuo chilometrico per la rinnovazione dell'armamento.

Quando però una diramazione abbia un profilo che renda la resistenza media alla trazione superiore del 12 per cento alla resistenza normale delle linee a pendenza non eccedente il 6 per mille, si stabiliranno speciali accordi per compensare la Società delle maggiori spese di esercizio.

Art. 60. Quando il Governo volesse costruire esso stesso, od accordare ad altri il diritto di attuare nuove linee di strade ferrate che congiungessero fra di loro due punti delle linee componenti la rete che è oggetto della presente Convenzione, potrà obbligare la Società a fare l'esercizio delle nuove linee alle condizioni stesse stabilite dalla presente Convenzione per le linee della rete attuale.

Art. 61. Il Governo avrà la facoltà di accordare ad altri esercenti di strade ferrate l'uso comune di stazioni e tronchi delle ferrovie di sua proprietà, e la Società delle Meridionali non avrà diritto che ad un compenso relativo alle spese di manutenzione, servizio e vigilanza.

Il suddetto compenso sarà stabilito d'accordo, prendendo a base il rispettivo numero dei veicoli transitanti. Il modo di regolare il servizio delle stazioni e dei tronchi comuni verrà stabilito dal Ministero, sulle proposizioni degli esercenti interessati.

Art. 62. La contabilità dell'esercizio delle linee non appartenenti allo Stato dovrà tenersi dalla Società affatto distinta da quella della rete esercitata per conto dello Stato.

Art. 63. Al cessare del presente contratto per l'esercizio della rete di proprietà dello Stato, cesserà per la Società l'obbligo che, per effetto della presente Convenzione, le fosse stato imposto, di esercitare strade ferrate non appartenenti allo Stato.

Art. 64. Saranno registrati col diritto fisso di lire 1 la presente Convenzione ed i contratti che la Società avesse a stipulare in base alla medesima per l'assunzione dell'esercizio di nuove linee non appartenenti allo Stato.

Art. 65. La Società dovrà in ogni tempo avere nei suoi magazzini una provvista di combustibile sufficiente per un semestre di esercizio.

Art. 66. La Società non potrà cedere ad altri nè in tutto nè in parte l'esercizio delle strade ferrate dello Stato, senza il consenso del Governo.

Art. 67. Entro l'anno 1874, la Società delle Meridionali dovrà presentare all'approvazione del Governo le modificazioni da introdursi negli Statuti della Società medesima, in conformità dello scopo e tenore della presente Convenzione.

Art. 68. Il Governo si riserva la piena e libera disponibilità di quei fabbricati ed altri immobili già appartenenti alla Società delle strade ferrate Romane, dei quali non sia necessario l'uso per l'esercizio delle strade medesime.

Art. 69. Al termine dell'appalto dell'esercizio, una o più Commissioni, composte come al precedente articolo 9 e colle stesse attribuzioni, procederanno ad una ispezione generale di tutte le strade ferrate e delle loro attinenze e dipendenze, e stenderanno un processo verbale dello stato in cui le troveranno, indicando partitamente la specie e l'importare di tutti i lavori o provviste occorrenti per porre le strade, i fabbricati, il materiale mobile e fisso, e quanto altro serve all'esercizio, in uno stato di ordinaria manutenzione.

Quando la Società non abbia altrimenti pagato le somme corrispondenti allo importare dei lavori e delle provviste suddette, il Governo riterrà sulla annualità di cui al precedente articolo 4, oppure sopra ogni altro avere della Società, le somme da questa dovute.

La stessa o le stesse Commissioni procederanno all'inventario dei materiali ed oggetti di consumo esistenti su tutta la rete di proprietà del Governo e ne determineranno il valore.

Se il valore risultante dall'inventario finale sarà inferiore al valore degli approvvigionamenti di proprietà del Governo consegnati alla Società, questa dovrà pagarne la differenza.

Nel caso contrario, il Governo rileverà l'eccedenza entro i limiti del bisogno per l'esercizio di un semestre, e ne pagherà alla Società lo importare a prezzo di stima.

Art. 70. La Società sarà tenuta alla osservanza della Legge 20 marzo 1865, N° 2248, sui lavori pubblici e dei Regolamenti approvati coi Decreti Reali del 31 ottobre 1873, sotto i Numeri 1687-1688, Serie 2^a, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentaria, emanata o da emanarsi sulla materia.

PARTE TERZA

Formazione dei progetti e Direzione dei lavori per altre Costruzioni.

Art. 71. A richiesta del Governo, la Società delle Meridionali dovrà assumere per conto del Governo medesimo la formazione dei progetti tecnici e la direzione dei lavori e degli acquisti dei materiali occorrenti:

a) Pel compimento del tronco di strada ferrata da Solmona ad Aquila;

b) Pel compimento di quelle opere che possano occorrere nella rete descritta nell'art. 1^o, e per la costruzione di una diramazione dalla Stazione al Porto di Napoli;

c) Per compiere e mettere in uno stato di ordinaria manutenzione le linee di strada ferrata già appartenenti alla Società delle ferrovie Romane e descritte al N° 4 del precedente articolo quattordicesimo, rinnovando con ruotaie Vignolles di trentasei chilogrammi al metro corrente l'armamento delle linee da Firenze a Livorno e da Livorno a Napoli, nei tratti ove le ruotaie non abbiano il suddetto peso, e per ampliare le Officine per le operazioni di materiale mobile e fisso in Firenze;

d) Per costruire e corredare le altre linee da Benevento a Campobasso e da Roma per Tivoli a Solmona.

Art. 72. I progetti tecnici, compilati dalla Società secondo le norme vigenti pel Genio Civile per i lavori da eseguirsi per conto dello Stato, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, e la Società procederà, a norma del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, alla stipulazione dei relativi contratti, ed alla loro esecuzione.

I contratti però non diverranno esecutori se non dopo che sieno approvati dal Ministero.

Art. 73. Per i lavori e per le provviste di cui ai precedenti articoli, i certificati di pagamento saranno compilati mensilmente per triplo originale dallo ingegnere sociale Direttore, e trasmessi ad un commissario governativo, il quale, dopo avere praticato gli opportuni riscontri, gli restituirà con le sue osservazioni al Direttore dei lavori. Questi ne farà pervenire, per mezzo della Società, due esemplari al Ministero, affinché sia provvisto al pagamento.

Ciascun certificato conterrà l'indicazione del nome dell'appaltatore, della natura, quantità ed importare dei lavori e delle provviste, e dall'ammontare complessivo saranno dedotti i pagamenti fatti, e le ritenute prescritte dai contratti, o giustificate da altre cause.

Per quei lavori o provviste che, per ragioni speciali o

dietro autorizzazione del Governo, fossero eseguiti fuori di appalto, la spesa dovrà essere giustificata mediante le fatture dai fornitori, e tutti quelli altri documenti che saranno necessari all'uso.

Art. 74. La collaudazione finale dei lavori e delle provviste sarà fatta da una Commissione composta dei delegati del Governo e della Società.

Art. 75. Per la provvista di materiale mobile e per la provvista e messa in opera di ruotaie, meccanismi ed accessori, da farsi in forza dell'Articolo settantunesimo, sarà pagato alla Società l'uno per cento della spesa effettiva, a titolo di corrispettivo delle spese di studio, progetti, direzione, assistenza e collaudo, così all'interno come all'estero.

Per ogni altro lavoro da farsi in esecuzione dell'Articolo settantunesimo sopracitato, sarà pagato alla Società il 4.50 per cento dell'ammontare della spesa effettiva, a titolo di corrispettivo delle spese di studi, progetti, direzione, amministrazione ed assistenza.

Art. 76. Il Governo si riserva di esercitare, per mezzo de' suoi Delegati, l'alta sorveglianza sugli studi, sulla direzione e sull'amministrazione dei lavori e delle provviste di cui nei precedenti Articoli, e la Società sarà in obbligo di prestarsi a tutto ciò che sarà necessario perchè questa sorveglianza sortisca il pieno effetto di assicurare la perfetta riuscita dei lavori e delle provviste, e di tutelare l'interesse dello Stato, a spese del quale si eseguono.

Art. 77. Il Governo continuerà come per lo passato nella direzione dei lavori a compimento della rete Calabro-Sicula, descritta al N. 3 del precedente Art. quattordicesimo.

PARTE QUARTA

Somministrazione di Capitali.

Art. 78. La Società provvederà allo Stato i capitali necessari alle spese indicate negli Articoli settantunesimo e settantasettesimo, al riscatto eventuale della Linea da Tuoro a Chiusi ed al pagamento del debito galleggiante lasciato dalla Società delle ferrovie Romane, fino alla somma totale di 500,000,000 di lire e inoltre, dove ne sia richiesta dal Governo quelli necessari all'aumento del materiale mobile, allo sviluppo e raddoppiamento dei binari e all'ingrandimento delle Stazioni, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 79. Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge che approverà la presente Convenzione, la Società verserà al Tesoro, in rate da convenirsi, la somma di sessanta milioni.

Nell'anno milleottocentosettantacinque la Società verserà al Tesoro altri cinquanta milioni, in rate pure da convenirsi, e negli anni successivi verserà al 1° aprile ed al 1° ottobre le somme che il Governo giudicherà necessarie e delle quali le darà avviso tre mesi innanzi.

Dette somme non potranno oltrepassare venticinque milioni per semestre.

Art. 80. In corrispettivo delle somme versate, lo Stato accrediterà la Società di una annualità che comprenda l'interesse delle somme medesime, una quota di ammortizzazione ed un compenso per le spese.

Art. 81. L'interesse sarà quello del Consolidato cinque per cento al corso del giorno stabilito pel versamento.

Il corso del giorno sarà determinato dal corso medio del trimestre precedente, preso sui prezzi giornalieri del Consolidato cinque per cento a contanti alla Borsa di Roma, dedotte le cedole che hanno decorrenza anteriore a quella delle annualità, ed aggiuntivi centesimi 54 per riportarlo alla valuta del giorno.

Art. 82. La quota di ammortizzazione sarà quella che, all'interesse del 6 per cento nel periodo della durata della Società, ammortizza cento lire di capitale per ogni sei lire di annualità di cui all'articolo ottantunesimo.

Art. 83. Il compenso delle spese di emissione, creazione dei titoli, bollo, commissioni bancarie ed ogni altra spesa relativa, sarà di lire 7 e centesimi 50 per ogni mille lire della porzione di annualità di cui all'art. ottantunesimo.

Art. 84. La decorrenza dell'annualità sarà dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi al versamento fatto dalla Società.

L'annualità sarà dovuta a semestri scaduti e pagata un mese dopo la scadenza, dedotto l'importare delle cedole ricevute o pagate, e della ricchezza mobile, secondo gli articoli novanta e novantunesimo.

Art. 85. Tali annualità saranno garantite da una ipoteca a favore della Società su tutte le linee di cui all'articolo settimo, la quale ipoteca sarà accesa sino da ora per tutto l'ammontare delle somme indicate nell'articolo settantottesimo, ma avrà efficacia dal momento e nella misura dei

versamenti che saranno fatti dalla Società al Governo, di che all'articolo settantanesimo.

La ipoteca però concessa coll'articolo quarto sulle linee meridionali avrà la priorità su quella accordata col presente articolo.

Art. 86. Le ipoteche di cui agli articoli quattro ed ottantacinquesimo saranno iscritte a cura della Società; le spese e le tasse saranno a carico del Governo.

Art. 87. Per ottenere i capitali che si obbliga di fornire allo Stato, la Società è autorizzata ad emettere Obbligazioni portanti interesse al sei per cento e ammortizzabili nel periodo di esistenza della Società.

La emissione potrà essere fatta in una o più volte a scelta della Società, ma le annualità saranno determinate secondo l'articolo ottantunesimo.

Però, se il Ministro delle Finanze e la Società convenissero nel fare una emissione per le somme da versare a tutto il 1875 e nelle condizioni della medesima, in questo caso l'interesse delle annualità corrispondenti ai singoli versamenti sarà quello del consolidato cinque per cento al corso del giorno dell'emissione, determinato nel modo stabilito dall'Articolo ottantunesimo.

La Società però, sino alla concorrenza di un terzo dei capitali da provvedere, potrà emettere delle Azioni invece delle Obbligazioni.

Art. 88. Il Governo rimborserà annualmente alla Società la tassa di circolazione che essa avrà pagata sulle Obbligazioni emesse a termini dell'Articolo precedente.

Art. 89. Le Obbligazioni saranno garantite dalle annualità dovute dallo Stato, nonchè dalla ipoteca su tutte le linee data dallo Stato medesimo alla Società in garanzia delle annualità suddette, a termini degli articoli 80 e ottantacinquesimo.

Art. 90. Le cedole delle dette Obbligazioni saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza, come quelle del Consolidato cinque e tre per cento e saranno pagate direttamente dalle Tesorerie dello Stato per tutto il mese successivo alla loro scadenza.

Scorso questo mese saranno pagate dalla Società.

Art. 91. La tassa di ricchezza mobile sarà dovuta allo Stato dalla annualità, esclusa la parte annuale di ammortamento, e non dalle obbligazioni emesse dalla Società, le quali la dovranno soltanto per rivalsa alla Società stessa.

Il Governo la riterrà per conto della Società sulle cedole ricevute o pagate secondo l'Articolo precedente.

La annualità di cui all'Art. 4° quanto alla ricchezza mobile, continuerà ad essere trattata come le attuali sovvenzioni chilometriche.

Art. 92. La Società potrà versare somme in acconto delle richieste semestrali anche in precedenza delle scadenze e il Tesoro corrisponderà su dette somme fino alla scadenza l'interesse pagato sui Boni del Tesoro alla data del versamento.

Art. 93. La disposizione dell'Articolo sessantaquattresimo è applicabile anche ai contratti che la Società dovesse stipulare per provvedere al Governo i Capitali di cui all'Articolo settantottesimo.

Art. 94. La presente Convenzione non sarà definitiva nè valida se non dopo approvata dall'Assemblea Generale della Società delle ferrovie Meridionali, e poi resa esecutoria per Legge.

Fatta e sottoscritta in doppio originale, mese ed anno sopra indicati.

Il Ministro delle Finanze
Firmato - MARCO MINGHETTI

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato - S. SPAVENTA

Il Direttore Generale
della Società delle strade ferrate meridionali
Firmato - BONA

Firmati { GIACINTO BERRUTI, test.
 { IPPOLITO DOLCE, test.

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA

Il Consiglio di Stato, in data 13 febbraio 1874, N. 501-200, ha emesso il seguente parere:

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che portano condono dell'intero o di parte di un debito involgono diminuzione del patrimonio del Comune. Epperò la Deputazione

Provinciale è competente, come autorità tutoria, ad apprezzare la necessità o la convenienza di queste deliberazioni.

Incanto di beni immobili — Deposito

Non è nulla la vendita all'incanto sol perchè l'offerente non depositi in cancelleria il decimo del prezzo, a senso dell'art. 672 del Codice di procedura civile.

Ciò, perchè questo deposito non è formalità essenziale, essendo dispensabile; e perchè se fosse nulla l'offerta per difetto di tale deposito, rimarrebbe inefficace la sanzione dello stesso articolo del Codice di procedura, pel quale il cancelliere è responsabile in solido del pagamento delle somme non depositate.

(Sentenza della Corte di cassazione di Palermo del 27 gennaio 1874).

Tassa di registro — Compra e vendita di merci *Stabilimento tipografico*

Il materiale di una tipografia non può considerarsi come merce, perchè non posto in commercio, ma destinato unicamente ad un'industria la quale come capitale è destinata a produrre colle produzioni stesse di altre industrie che, soggette a traffico, alimentano il movimento commerciale. Per merce intendosi nel suo significato tecnico tutto ciò che un commerciante compra per rivendere con scopi speculativi.

Ciò premesso, il privilegio del 1/2 per cento accordato alla vendita merci e di navi deve essere sempre *strictissimae interpretationis* e non può applicarsi alla vendita del suddetto materiale, che deve invece considerarsi come mobile.

(Sentenza del tribunale di Roma del 30 settembre 1872 in causa Finanze e Ghione).

Inabilitato — biglietto all'ordine — girata — nullità. — (Ved. gli art. 222 e seg. del Cod. di Comm. e l'art. 339 del Cod. Civ.).

È valida la girata di un pagherò fatta da un inabilitato?

La girata trasferisce nel giratario la proprietà del recapito, quando è fatta da chi ha la capacità di farla; ma l'inabilitato non ha questa capacità, potendo fare soltanto gli atti di semplice amministrazione, tra i quali non si può annoverare la girata, che è cessione e distrazione di un credito.

(Corte di Cassazione di Firenze, 22 gennaio 1874, Minucci e C. Monner, Bandi estensore).

Diritti doganali — competenza. — Ved. la tariffa approvata col R. decreto 9 luglio 1859, la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo allegato C, e l'art. 84 del Codice di procedura civile).

Qual'è l'autorità che deve giudicare delle controversie sui diritti doganali dovuti per lo sdoganamento delle merci designate nella vigente tariffa?

Qualunque sia la disposizione contenuta nell'articolo 2 dei preliminari della tariffa approvata col R. decreto 9 luglio 1859 riguardo all'autorità competente per la risoluzione delle contestazioni in caso di divergenza fra i contribuenti e la dogana sul diritto dovuto per lo sdoganamento dei generi e delle merci indicate in essa tariffa, egli è evidente che la detta disposizione non può più avere effetto giuridico dopo la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, allegato C, e dopo l'art. 84 del Codice di procedura civile, che attribuiscono la giurisdizione ai tribunali civili per tutte le cause in materia d'imposte dirette ed indirette senza eccezione.

(Corte d'appello di Genova, 31 dicembre 1872, Finanze C. Odetti, Marrè estensore).

NOTIZIE VARIE

Società per le industrie siciliane. — Il 13 aprile si sono riuniti in Palermo parecchi cittadini allo scopo di gettare le fondamenta di una Società generale per le industrie siciliane. Questa Società eserciterebbe il lanificio, l'arte vetraria, le cartiere, la ceramica, la raffineria degli olii, degli zuccheri ed un grande albergo.

Il thè in Sicilia. — Il Ministero d'Agricoltura ha deliberato di rinnovare in quest'anno i tentativi intesi ad acclimatare nella parte meridionale della Sicilia la coltura del thè. Questi tentativi, che vengono fatti con la cooperazione diretta dei comizi agrari, non riescono nello scorso anno per causa delle avarie sofferte dal seme, che erasi fatto venire all'uopo dal Giappone. Anche quest'anno il seme è stato procacciato da quella provenienza, ma le cure che gli furono consacrate danno fiducia che esso potrà essere seminato con esito migliore. Il clima della Sicilia non differisce gran fatto da quello del Giappone; onde non s'intende perchè non dovrebbe attecchire e prosperare anche in Italia una coltura come quella del thè, la quale potrebbe essere sorgente di guadagni ragguardevoli.

Aggressione in Ferrovia. — Nella seduta del 20 passato alla Camera dei Deputati, l'onorevole Ercole ha interrogato i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, prendendo argomento dell'aggressione avvenuta sulla strada ferrata fra Stradella e Piacenza, rispetto a provvedimenti da prendersi per la sicurezza de' viaggiatori. L'onorevole Spaventa rispose indicando gli studi fatti anche all'estero per mettere in comunicazione i viaggiatori coi custodi del convoglio, mercè campanelli elettrici o strumenti acustici, senza che sinora siensi ottenuti, in alcun paese, de' risultati soddisfacenti, specialmente per casi rarissimi di aggressione, in cui sarebbe assai difficile potersi servire di quei segnali d'allarme. Il Ministero però non cesserà di occuparsi dell'argomento. Quanto alla sicurezza de' viaggiatori, l'onorevole Ministro dell'interno ha fatto osservare come sia impossibile alle Società di respingere chi si presenti con biglietti regolari, e come nei treni celerissimi non vi sieno che carrozze di prima classe.

Rivista Marittima. — Sommario delle materie del fascicolo di maggio 1874: *G. Lovera*. Dei coralli e delle leggi fisiche ad essi attinenti. — *P. Cottrau*. Il cannone Palliser da 165 millimetri della regia marina. Le torpedini aggressive. — *C. Gallino*. Macao. Note sull'artiglieria. I cannoni tedeschi ed inglesi. Il cannone Krupp da cent. 305. Il cannone da costa italiana. — *Cassone*. Cenni generali sul commercio della China. — Cronaca. — Bibliografia.

RIVISTA FINANZIARIA GENERALE

12 maggio 1874.

Nei primi giorni dell'ottava di cui discorriamo, la Borsa di Firenze era ancora intenta alla liquidazione di aprile, la quale si svolse qui languida e stentata, e non si poté dire compiuta che l'8 o il 9 corrente. Eppure nessun disastro s'ebbe a lamentare, poichè le perdite che i piccoli speculatori subirono nei valori industriali, massime nel Mobiliare, furono compensate forse ad esuberanza dai guadagni fatti nella rendita, nella quale essi erano all'aumento, come lo erano negli altri valori con una coerenza degne di miglior successo.

Questo soverchio ritardo nel compimento delle liquidazioni non è, del resto, cosa nuova per Firenze. È un vizio del quale questa Borsa non ha saputo finora correggersi, per quanto sieno state le lezioni ricevute in parole ed in fatti, per quante le prove tentate per ricondurla all'osservanza del proprio regolamento. V'ha chi accusa gli stessi banchieri di compiacersi di siffatto vizio, perchè nella lungaggine delle liquidazioni, e nell'anormalità e bizzaria dei corsi a cui esse danno luogo per effetto di circostanze locali, quali ad esempio la relativa abbondanza o scarsezza dei titoli, trovano tempo e modo di compiere colla forza del contante lucrosi arbitraggi colle altre piazze, le quali per

essere prima uscite dalla liquidazione si trovano già ricondotte al loro stato normale.

La stima che abbiamo delle Case bancarie della nostra piazza ci tien lontani dall'associarci a siffatta accusa. Non crediamo ch'essi pospongano l'ordinato e regolare compimento delle operazioni a cui prendono sì larga parte, e il decoro e il credito del mercato nel quale sono i principali operatori, ad un interesse meschino ed incerto. Diciamo meschino ed incerto, perchè se si calcolano i rischi derivanti dal soverchio protrarsi delle liquidazioni, il danno dei disborsi, e la preoccupazione che impedisce di attendere con calma a nuovi affari, risultano anche per essi, e forse per essi più che per gli altri, maggiori gli inconvenienti che i vantaggi.

I nostri banchieri ed agenti di cambio hanno forse il torto di essersi lasciati vincere dalle prime difficoltà, e di non avere spiegata tutta quella fermezza ed energia di cui era d'uopo a sradicare un abuso inveterato, che reca incaglio appunto alla parte più sana delle operazioni, a quella cioè che non si liquida soltanto sulle differenze, ma si compie colla consegna effettiva dei titoli e col corrispondente sborso di danaro.

Agiscano essi di pieno accordo, e con ferma volontà di conseguire l'intento, e vi riusciranno. Mentre si agita la questione del riordinamento delle Borse, è tanto più necessario che questa di Firenze, la quale occupa un posto importantissimo fra i mercati finanziari d'Italia, si riconduca alla stretta osservanza delle norme che intanto la regolano per trovarsi monda da un difetto che nuoce certamente alla sua autorità ed alla sua reputazione.

Premesse queste parole che i nostri lettori troveranno, se non nuove, certo giustificate, veniamo al nostro compito ordinario, il quale questa volta è poco gradito.

Infatti nell'ottava trascorsa l'incertezza ed un malessere indefinibile dominarono quasi costantemente i nostri mercati e paralizzarono le buone disposizioni già prevalenti nella nostra rendita.

Le borse estere, segnatamente quella di Parigi, non cessarono d'esserci favorevoli. Ma ai loro corsi incoraggianti, noi rispondemmo coll'indecisione o col ribasso che più volte si è ripercosso anche su quei mercati. E se il consolidato non poté sottrarsi alla cattiva tendenza, assai peggio incolse agli altri valori, che soffersero più o meno notevoli ribassi. Quanto alla rendita, il fatto può spiegarsi in parte colla legge naturale delle reazioni. Salita in breve tempo in tanto favore, non è strano che abbia fatto qualche passo indietro; sono indietreggiamenti che, come dicemmo nella precedente rivista, punto non ci dispiacciono, giacchè possono infondere al titolo nuova lena a progredire.

La depressione dei corsi della rendita da noi trova altresì una causa legittima nel ribasso dei cambi, che nella settimana ha fatto qualche altro cammino. E qui ci affrettiamo a dire che se questo fatto momentaneamente contraria da noi l'aumento della rendita e degli altri nostri valori quotati all'estero, esso però essenzialmente li avvantaggia, risultando da un assieme di condizioni tutte favorevoli. Perciò la depressione che ne deriva nei corsi è più apparente che reale.

Ma se per la rendita la sosta nella via dell'aumento, ed anche il ribasso subito, sono giustificati, qual ragione dare dell'ostinato abbandono di tutti i valori industriali, senza distinzione, e della disgrazia che nella ottava trascorsa si è ancor più aggravata sovra essi? Le preoccupazioni per le sorti dei raccolti si dice aver parte in questo malessere dei nostri mercati. Certamente se la stagione continuasse tanto sfavorevole potrebbe ispirare seri timori. Ma fino ad ora per quanto ci consta, le nostre campagne, sebbene in alcuni luoghi danneggiate dalle intemperie di questo

me, mantengono tuttavia in complesso le promesse di buoni raccolti.

Noi non possiamo trovare la cagione di questi ultimi rovesci su alcuni valori industriali, specialmente sul mobiliare, se non nell'opera pertinace ed ardita di un partito che approfitta della fiacca resistenza che trova negli operatori in generale, i quali resi all'eccesso timidi e diffidenti aspettano oramai di vedere passati nell'ordine dei fatti, previsioni e concetti che in momenti di maggior confidenza si sarebbero anticipatamente scontati con aumenti forse anche esagerati. Questo stato di cose per altro non può essere che precario; attendiamo quindi con fiducia una ripresa seria e durevole.

Passando ora all'esame particolare dei prezzi nel periodo dal 6 corrente ad oggi, diremo che la rendita 5 per cento si aggirò con frequenti oscillazioni da 74 10 a 73 75. Il minimo prezzo fu fatto stamani, ma nella serata mercè l'aumento di 30 centesimi venuto da Parigi rimaneva domandata a 73 90.

Il 3 per cento che trattasi quasi esclusivamente a Firenze, ed è valore del quale la speculazione non s'occupa, stette quasi sempre nominale a 43.

I titoli così detti cattolici, trattati a Roma, ebbero limitate transazioni. I Certificati del Tesoro 5 per cento tra il 517 $\frac{1}{2}$ e il 515; quelli d'emissione 1860-64 da 73 35 caddero a 73; a 73 scese pure il Blount da 73 27 suo massimo corso; il Rothschild da 75 05 venne a 74 80.

Il Prestito Nazionale rimase quasi in tutte le piazze nominale da 63 50 a 64.

Le Azioni della Banca d'Italia, trascurate per tutta la settimana e segnate da 2135 a 2128, si riebbro improvvisamente questa sera e fecero a Firenze persino 21 50, in seguito, dicesi, di ordini d'acquisti venuti da Genova. Poniamo questo pregevole titolo in prima linea fra quelli suscettibili e degni di una seria riscossa. Chi consideri quanto questa Banca debba giovare dall'aumento della rendita, e quali vantaggi reali possa essa attendersi non solo nei due anni di corso legale, ma ancora e molto più in avvenire da quella legge che pur le toglie l'odioso privilegio del corso forzoso, divenuto per essa un letto di procuste, non istenta a comprendere come sia ingiusto l'abbandono in cui le sue azioni furono fin qui lasciate dalla speculazione.

Quelle della Banca Nazionale Toscana quasi sempre intrattate con prezzi nominali di 1455 a 1458, meritano anch'esse, a nostro avviso, sorte migliore.

Le Azioni della Banca Generale da 423 scesero a 421 70 con pochissimi affari.

Le Banche Italo Germaniche oscillarono tra il 243 e il 235. Ieri ebbe luogo l'adunanza Generale degli Azionisti di questa Società. Udita la relazione del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea ne approvò tutte le proposte, delle quali ecco le principali:

1^a Trasformazione della Società in altra, col titolo di *Banca riunita Immobiliare e di Credito*.

2^a Riduzione del capitale sociale da 50 milioni divisi com'erano in 100,000 azioni di lire 500 ciascuna, di cui lire 300 versate e 200 da versarsi, in 25 milioni divisi in 100,000 azioni da lire 250, di cui lire 150 versate e 100 da versarsi.

3^a Facoltà nel Consiglio di chiamare all'uopo i due ultimi versamenti di lire 50 repartiti in più rate.

Il capitale versato di 15 milioni corrisponderebbe secondo i calcoli del Consiglio d'amministrazione a poco più dell'attivo in essere della vecchia società. Gli ulteriori versamenti, limitati a lire 100 per azione, dovrebbero servire a far fronte alla continuazione delle intraprese incominciate, fra le quali primeggia quella delle Ferrovie Sarde, dal cui riscatto la Società attende una ragguardevole risorsa. Ser-

virebbero inoltre a svincolarla da certi contratti onerosi, anziché no, fatti con altri istituti in momenti di estrema angustia.

A noi pare che ove gli azionisti pongano in atto il buon volere dimostrato dall'Assemblea di eseguire i versamenti tosto che saranno chiamati, e la direzione della Società sia affidata a persona capace che se ne occupi col massimo impegno, gli azionisti abbiano molto da sperare, anche se coll'apparenza di una ricostituzione lo scopo reale della nuova Società si limitasse ad una liquidazione. Intanto il Consiglio d'amministrazione merita lode per la sua solerzia, e l'Assemblea ha saputo tenergliene conto confermandolo in carica con amplissimi poteri.

Le azioni del Credito Mobiliare furono quelle che colle Meridionali più risentirono il ribasso. Un giorno caddero fino a 814. Questa sera erano però ricercate a 827. Ci riferiamo per questo valore a quanto dicemmo nella precedente rivista.

Le Meridionali furono nel corso dell'ottava travagliatissime, oscillando da 383 a 398. Attendiamo ansiosamente il giorno 26 corrente, fissato per l'Assemblea generale degli azionisti di questa Società, e nutriamo fiducia che il pessimismo intorno alla convenzione riceverà una smentita.

Notiamo intanto che a datare da oggi gli uffici della Camera ne hanno posto all'ordine del giorno il relativo progetto di legge.

Anche le azioni della Regia de' Tabacchi ebbero in questa settimana i loro detrattori. Da 888 scesero a 874.

I cambi e l'oro continuarono, benchè debolmente, a ribassare. Il Londra da 28,04 scese a 27,90, il Francia da 112,45 a 112,10, e i napoleoni da 22,58 a 22,40 circa.

RIVISTA PARLAMENTARE

12 maggio.

La discussione dei provvedimenti finanziari procede alla Camera con una sollecitudine, della quale il nostro Parlamento non è solito darci troppi esempi. Oltre ai progetti di legge di cui facemmo cenno nella precedente rivista, altri cinque rimasero approvati senza quasi modificazione alcuna, quelli cioè concernenti la *Tassa sui trasporti ferroviari*, la *Tassa sulla fabbricazione degli alcool*, il *Dazio di statistica*, la *Tassa sulla cicoria*, e la riforma di quella *Sui pesi e misure*; e tutto ciò in sole quattro sedute; perchè fino da lunedì la Camera ha intrapreso la discussione dell'altro progetto per l'estensione del monopolio dei tabacchi alla Sicilia.

Questa straordinaria attività legislativa, quando non si volesse attribuire al desiderio di giungere più presto all'epoca delle vacanze, od alla intenzione nell'opposizione di risparmiare le proprie forze per dar battaglia al Ministero intorno ai provvedimenti più gravi e più contestati, potrebbe essere un sintomo delle simpatie che il Gabinetto attuale trova presso la maggioranza della Camera, e del fermo proponimento di questa di provvedere seriamente e con ogni mezzo possibile al restauro definitivo delle nostre finanze.

Infatti, sebbene non possa disconoscersi che i vari provvedimenti sin qui approvati non abbiano, per la maggior parte, che una importanza secondaria, è certo però che alcuni di essi avrebbero potuto, e con ragione, dar luogo a serie contestazioni.

Il progetto di legge, per esempio, che impone una tassa sugli affari di Borsa, e che quando questa sia pagata riconosce la validità perfino di quelle contrattazioni che hanno per oggetto il pagamento di semplici differenze di prezzo, è tale davvero da importare tutta una rivoluzione nella nostra legislazione civile e commerciale, e sebbene sanzioni

un principio giusto e rispondente alle più urgenti necessità della vita economica moderna, meritava forse se ne studiassero meglio le pratiche applicazioni.

L'argomento è già stato diffusamente trattato anche in questo giornale, e sarebbe perciò fuori di luogo ritornare qui nuovamente a discuterlo; non sappiamo però astenerci dal rilevare come sarebbe stato desiderabile che la misura dalla tassa fosse mantenuta nelle più miti proporzioni proposte dalla Commissione (10 centesimi per ogni 1000 lire) onde incoraggiare gli speculatori al pagamento della tassa, giacchè è assai probabile che coloro i quali addivengono tuttora a contrattazioni importanti senza veruna garanzia legale e facendo assegno unicamente sulla reciproca buona fede, vorranno continuare anche per l'avvenire nello stesso sistema, onde sottrarsi ad un onere troppo gravoso, e che perciò non rimarranno soggetti all'imposta che i soli contratti di dubbia fede. E questo è tanto più da aspettarsi, vista l'altra prescrizione imposta dalla legge suddetta sotto pena di nullità di ricorrere pei contratti a termine al ministero di un agente di cambio. Infatti, col sistema che vige nella maggior parte (per non dir nella totalità) delle Borse italiane, dove gli speculatori trattano direttamente fra loro, e dove pochissimi sono quelli cui convenga dedicarsi esclusivamente alla professione di mediatori, una tale prescrizione è di assai difficile attuazione, e destinata a rimanere lettera morta, per cui dovendosi incorrere per questo lato nel danno della nullità delle contrattazioni, niuno si curerà di effettuare il pagamento di una tassa così affatto inutile.

Ne si dimentichi che in borsa una stessa *partita* di titoli forma oggetto di molteplici contrattazioni in brevissimo tempo e con lievi differenze di prezzo, cosicchè bisognava rendere impercettibili gli oneri imposti ad ogni singola contrattazione, per non inceppare la commerciabilità dei valori, e per rendere in pari tempo impossibile ogni commercio extra-legale dei medesimi.

Un altro progetto di legge che non ci lascia del tutto tranquilli sulle sue future conseguenze, è quello che impone una tassa sui *trasporti ferroviari*. Confrontando le statistiche dei prodotti ferroviari italiani con quelle degli altri paesi, si vede purtroppo quanto questo importantissimo ramo dell'industria nazionale sia lungi dal raggiungere presso di noi quel grado di sviluppo che ha altrove. Ora in questo stato di cose, la nuova tassa, sebbene lieve, rende più gravose le condizioni già poco floride dell'industria suddetta, e deve perciò deplorarsi come un nuovo ostacolo al suo svolgimento. E deve deplorarsi specialmente perchè non fu adottata la proposta di esentare dalla tassa il commercio di transito; inquantochè, nella scarsità di quello nazionale, esso costituisce un cespite importante di prodotto per le nostre ferrovie, che potrebbe cessare per loro a vantaggio di quelle dei paesi limitrofi, con danno altresì delle nostre città marittime.

In ogni modo, giacchè i provvedimenti in questione sono già approvati dalla Camera, e tutto fa credere che lo saranno in breve anche dal Senato, a noi altro non resta, che la speranza di esserci ingannati nelle nostre previsioni e il desiderio di vederli smentiti dai fatti.

È certo però che la necessità nella quale da tanto tempo versiamo di rimaneggiare ad ogni momento il nostro sistema tributario, è una delle cause principali di quello stato di malessere che pur troppo si manifesta evidente nella vita economica del nostro paese.

Come abbiamo detto di sopra, sino dallo scorso lunedì è incominciata la discussione del progetto di legge per la estensione del monopolio dei tabacchi alla Sicilia. Questo progetto di legge, che insieme agli altri che ancor restano ad esaminarsi forma la parte più importante ed insieme la parte più controversa del piano finanziario dell'onorevole

Minghetti, ha incontrato l'unanime opposizione di tutti i deputati dell'isola, senza alcuna distinzione di partiti.

Di fronte al primitivo progetto ministeriale esistono già due contro-progetti, uno della minoranza della Commissione ed uno sottoscritto da 33 deputati siciliani, i quali tendono a sostituire all'estensione del monopolio, l'imposizione di una tassa sulla cultura e sulla fabbricazione del tabacco, la quale procuri all'erario la somma voluta dal Ministero. La questione che dal punto di vista dell'assoluta giustizia e dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle pubbliche gravanze, non potrebbe essere di dubbia risoluzione, si complica, per le condizioni eccezionali della sicurezza interna dell'Isola e per quella innata riluttanza che molti giustamente provano all'estensione di un monopolio di qualunque genere esso sia.

Per ora (e la discussione generale è già chiusa), in favore del progetto ministeriale non sorse a parlare che il suo autore, l'onorevole Minghetti, il quale dubitando dell'efficacia delle contro-proposte, si mantiene fermo nelle sue idee primitive, e solo si dichiara pronto a tutti quei temperamenti che ne rendano meno gravosa la pratica attuazione. Ma le disposizioni della Camera si potranno conoscere meglio dalla discussione dei vari ordini del giorno presentati che ebbe principio colla tornata di ieri.

Quello che è certo però si è che la discussione di questo progetto e degli altri due che gli terranno dietro, non saranno scevre di seri ostacoli per l'onorevole Ministro delle finanze, il quale dovrà forse lasciarsi indurre ad accogliere qualcuno di quei mezzi di conciliazione che già da varie parti gli vengono offerti; giacchè l'esito di questa campagna parlamentare, che è atteso dal paese colla più viva ansietà, deciderà le sorti della sua amministrazione.

13 maggio

Il resoconto della seduta del 12 corrente che ci giunge coi giornali di questa mattina, giustifica in parte le nostre previsioni, circa al progetto di legge di cui si occupa attualmente la Camera. Dopo una discussione abbastanza calorosa, intorno ai vari ordini del giorno presentati (e non erano pochi), la Camera ha adottato quello proposto dall'onorevole Rudini e accettato dal governo e dalla Commissione, col quale si rinvia a quest'ultima il contro-progetto della minoranza della Commissione stessa perchè ne riferisca nella seduta d'oggi. Ecco già un primo passo nella via della conciliazione: speriamo non vada perduto!

CORRISPONDENZE

Londra, 10 maggio.

La stagione continua ad esser rigida e i mercati di grano non hanno subito quindi alcuna modificazione nei prezzi. Il freddo non ha cagionato alcun danno importante alla vegetazione, ma si sente il bisogno della pioggia. Tutto dipende dalla stagione che avremo nei prossimi mesi; ma finora i grani di cui si fa il pane non sono cresciuti di prezzo; forse perchè si teme che ciò darebbe motivo ad una eccessiva importazione dall'estero. I mercati di grano stranieri sono stati calmi durante la settimana, in Nuova York il prezzo del grano si è alzato di nuovo.

Nel mercato del cotone vi fu una certa oscillazione; si fecero pochi affari, ma sul finir della settimana vi furono grandi richieste a Manchester di filati e delle migliori stoffe; esse però ebbero breve durata.

La maggioranza dei manifattori però si sostiene, sebbene le poche richieste di stoffe per esportarle, dia al mercato una gelida apparenza.

Il valore dei filati esportati durante il mese di aprile fu

di 1,242,095 sterline, mentre lo scorso anno, nello stesso mese, fu di 1,262,202 sterline.

Nel commercio delle lane non vi essendo stati fallimenti da lungo tempo, in Brafford prevale una certa animazione. Essendo vicina la tosatura delle pecore, che generalmente si crede sarà la più abbondante fra quante se ne ebbero fin qui, i compratori e i venditori si astengono da ogni operazione di qualche rilievo.

Non sembra più vicino di quello che sembrava nella settimana decorsa un miglioramento nel commercio del ferro; esso potrà soltanto astenersi, secondo il parere di molti, da una riduzione dei prezzi e dei salari concessi agli operai.

I lavoratori alle miniere di carbone nel Staffordshire sono sempre in sciopero, con danno dei proprietari delle ferriere.

I lavoratori alle miniere di Durham hanno accettato un compromesso, favorevole ai proprietari.

Il commercio del ferro, nel nord dell'Inghilterra, sarà soggetto a molta confusione, per le dispute gravi sorte fra i lavoratori alle miniere del ferro di Durham.

Da Birmingham furono fatte richieste di ferro al Belgio; ma anche nel Belgio il commercio del ferro è poco vivo.

I proprietari delle miniere di ferro della Scozia si radunarono a Glasgow e risolvettero unanimi di stabilire una riduzione del 40 per cento nei salari degli operai.

Nel Galles è minacciato un vastissimo sciopero, e 10 mila lavoratori in latta hanno sospeso i loro lavori.

I mercati dei prodotti furono pochissimo animati. Le ricerche dello zucchero furono molto scarse; e i prezzi dello zucchero raffinato subirono un considerevole ribasso.

Pochi affari nel caffè; le domande furono di molto inferiori alla quantità che si trova sulla piazza.

Nulla di nuovo nel tè; e non si crede che esso possa aumentare di prezzo.

Il riso si mantiene ai prezzi della scorsa settimana.

Poche richieste di sete; ma questa ritenutezza del comprare dipende dalla esitanza generale, che fa nascere l'incertezza dei risultati delle raccolte in tutta l'Europa.

Nei metalli vi sono maggiori richieste di rame straniero, e la latta di tutte le qualità è cresciuta di valore.

A Liverpool vi fu grande richiesta di cotone durante la settimana.

Vi sono numerosi contratti con fortuite oscillazioni per il cotone « da arrivare » e la settimana si è chiusa con piccolo cangiamento nei prezzi.

Furono vendute in questa settimana 73,520 balle; 6,370 furono acquistate da speculatori, e 6,130 furono dichiarate per l'esportazione; 61,020 balle sono rimaste per il commercio ordinario.

BILANCIO

DELLA BANCA D'INGHILTERRA - 7 maggio 1874

DIPARTIMENTO DELL' EMISSIONE			
Passivo	L. st.	Attivo	L. st.
Biglietti emessi	35,709,555	Debito del Governo ...	11,015,100
		Fondi pubbl. immobiliz.	3,984,900
TOTALE ..	35,709,555	Oro coniato e in verghe	20,709,555
		TOTALE ..	35,709,555
DIPARTIMENTO DELLA BANCA			
Passivo	L. st.	Attivo	L. st.
Capitale sociale	14,553,000	Fondi pubblici disponibili	13,803,274
Riserva e saldo del conto profitti e perdite ..	3,149,624	Portafogli ed anticipazioni su titoli	21,784,564
Conto col tesoro	7,113,589	Biglietti (riserva)	9,028,160
Conti particolari	20,012,507	Oro e argento coniato ..	580,392
Biglietti a 7 giorni	367,870		
TOTALE ..	45,196,390	TOTALE ..	45,196,390

BILANCIO

DELLA BANCA DI FRANCIA

	30 APRILE 1874	7 MAGGIO 1874
ATTIVO		
Numerario in cassa	1,074,054,010	1,092,980,099
(Parigi - commercio	471,120,935	402,360,544
Portafoglio (Succursali id.	446,213,007	436,696,413
(Buoni della città di Parigi ..	30,341,062	30,341,062
(Buoni del tesoro	872,175,900	872,175,000
(Verghe metalliche	6,583,800	7,327,300
Anticipazioni su (Effetti pubblici	40,213,000	40,674,950
(Valori di strade ferrate francesi	62,908,350	62,955,550
(Obbligaz. del credito fondiario ..	1,806,200	1,824,900
Rendite disponibili	67,307,402	67,307,402
Conti diversi	9,421,203	9,812,738
PASSIVO		
Biglietti all'ordine e ricevute	8,123,697	7,951,942
Biglietti al portatore in circolazione ...	2,618,928,800	2,555,985,220
Conto corrente col tesoro	162,591,006	153,134,835
Conti correnti con privati (Parigi)	170,186,750	195,099,986
Id. id. (Succursali) ..	23,963,195	24,170,303
Sconti e interessi diversi	24,164,600	25,247,069
Riconto dell'ultimo semestre	6,136,704	6,136,704

SITUAZIONE

DEL

BANCO DI NAPOLI

	A TUTTO L' 11 APRILE	A TUTTO IL 18 APRILE
ATTIVO	Lire	Lire
Numerario immobilizzato	20,000,000 —	20,000,000 —
Id. disponibile	11,202,981 20	11,202,808 39
Biglietti Banca Nazionale	98,339,292 —	100,597,441 —
Portafoglio	50,353,069 97	50,296,376 18
Anticipazioni	25,149,500 70	24,820,269 40
Pegni di oggetti	11,381,566 —	11,444,790 —
Id. Metalli rozzi	183,764 —	186,220 —
Id. Pannine nuove ed usate	1,296,477 —	1,296,946 —
Fondi pubblici	9,877,751 05	9,872,226 05
Immobili	4,713,729 41	4,713,729 41
Servizi di Cassa Debito Pubblico	—	—
Effetti all'incasso	832,775 17	802,354 24
Premio sopra Accol. Prestito Nazionale	—	—
Prov. di Napoli	944,635 88	944,635 88
Prestiti diversi	16,065,610 47	16,028,259 04
Camera comm. Avellino	—	—
Depos. di tit. e val. metal.	13,931,217 09	13,996,032 09
Spese	1,029,222 82	1,036,340 81
Diversi	8,285,121 82	8,364,171 27
TOTALE ..	274,086,720 58	275,602,599 76
PASSIVO		
Fedi, polizze, polizzini e mandati a pagarsi	191,513,266 90	192,576,179 31
Mandati e delegazioni	697,210 44	544,111 22
Conti correnti semplici disponibili	6,579,762 22	8,642,911 86
Id. non disponibili	918,003 61	867,664 60
Id. ad interesse	9,906,427 92	8,807,009 18
Id. per risparmi	7,249,295 14	7,329,577 44
Servizi di Cassa Debito Pubblico	1,306,067 06	1,301,324 97
Id. Consorzio Nazionale	5,374 02	5,374 02
Id. Provincia di Napoli	—	—
Id. Province diverse	318,525 40	384,608 82
Id. Ricevitorie Provinciali	668,839 55	191,038 65
Camera di comm. di Avellino	—	—
Banca Nazionale sommin. di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata.	3,660,000 —	3,660,000 —
Patrimonio del Banco	32,876,226 43	32,876,226 43
Id. Cassa di Risparmio	123,828 —	123,828 —
Fondo di Riserva	1,823,007 79	1,823,007 79
Banco di Sicilia conto corrente	—	—
Depositanti di titoli e valute metalliche.	13,931,217 09	13,996,032 09
Benefizi	1,909,695 18	2,015,541 —
Diversi	559,973 83	558,164 37
TOTALE ..	274,086,720 58	275,602,599 76

SITUAZIONE
DELLA
BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA

ATTIVO	A TUTTO IL 18 APRILE	A TUTTO IL 25 APRILE
	Lire	Lire
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali.....	101,797,981 34	103,115,427 98
Esercizio delle Zecche dello Stato....	28,777,106 55	27,519,198 97
Stabilimenti di circolazione per fondi somministr. (R. D. 1° maggio 1866).....	32,950,250 —	32,950,250 —
Portafoglio.....	246,264,213 73	246,375,610 94
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali..	41,682,259 14	41,649,571 73
Tesoro dello Stato (legge 27 febb. 1856).....	104,929 91	104,929 91
Id. conto mutuo di 950 mil. in biglietti (legge 11 e 21 agosto 1870).....	790,000,000 —	790,000,000 —
Id. id. di 50 milioni in oro.....	50,000,000 —	50,000,000 —
Id. Anticipazione di 40 milioni.....	—	—
Conversione del prestito Nazionale conto in contanti.....	64,290,766 23	64,290,766 23
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva.....	20,000,030 —	20,000,030 20
Immobili.....	7,779,298 17	7,780,706 62
Effetti all'incasso in conto corrente....	552,632 64	987,776 83
Azionisti, saldo azioni.....	50,000,000 —	50,000,000 —
Debitori diversi.....	11,826,842 45	9,518,199 83
Spese diverse.....	4,274,237 14	4,304,555 80
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova.....	355,555 50	355,555 50
Depositi volontari liberi.....	343,180,642 —	341,529,415 —
Id. obbligazioni e per cauzioni.....	566,021,492 60	566,092,204 79
{ in cassa.....	21,386,720 —	20,916,205 —
Obbligazioni { alla Banca Naz. Tosc..	1,016,940 —	816,170 —
Asse Eccles. { presso l'Amministr. del		
{ Debito Pubblico.....	199,395,125 —	199,169,875 —
{ Conto contanti.....	—	—
Conversione { In tit. presso il Deb. Pub.	—	—
Prest. Naz. { Id. in cassa.....	—	—
TOTALE...	2,581,457,022 60	2,577,476,450 33
PASSIVO		
Capitale.....	200,000,000 —	200,000,000 —
Biglietti in circolazione per conto proprio della Banca.....	328,448,320 60	324,559,923 60
Id. delle Finanze dello Stato.....	790,000,000 —	790,000,000 —
Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione.....	32,950,250 —	32,950,250 —
Fondo di riserva.....	20,000,000 —	20,000,000 —
Tes. dello St. conto cor. { disponibile..	2,013,746 71	2,019,546 71
{ non dispon..	4,562,705 48	4,707,207 12
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali.....	8,546,351 82	11,397,150 32
Id. (non disponibile) nelle Sedi e Succursali.....	39,807,056 78	40,667,712 16
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti).....	6,411,344 67	7,740,946 01
Mandati e lettere di credito a pagarsi.....	1,934,401 88	78,848 29
Dividendi a pagarsi.....	28,127 —	28,127 —
Pubblica alienazione delle Obbligazioni Asse Ecclesiastico.....	962,562 13	1,754,734 20
Creditori diversi.....	9,549,512 92	7,512,948 25
Risconto del semestre precedente e saldo profitti.....	1,979,129 38	1,979,129 38
Benefizi del semestre in corso.....	3,362,593 63	3,556,057 50
Depositanti di oggetti e valori diversi.....	362,112,197 60	360,531,682 79
Ministero delle Finanze, Cj titoli depositati a garanzia di mutui.....	768,788,722 —	767,992,187 —
Utile netto del 1° Semestre 1873.....	—	—
TOTALE...	2,581,457,022 60	2,577,476,450 33

OPERAZIONI DI SCONTO E DI ANTICIPAZIONE
FATTE
DALLA BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA

risultanti all'Amministrazione Centrale il 2 maggio 1874

STABILIMENTI	SCONTI	ANTICIPAZIONI	TOTALE
OPERAZIONI dal 20 aprile al 2 maggio 1874			
Firenze.....	2 278 922	1 744 424	4 023 346
Genova.....	8 039 628	121 170	8 160 798
Milano.....	6 136 673	54 340	6 191 013
Napoli.....	1 587 383	475 132	2 062 515
Roma.....	748 367	502 967	1 251 334
Torino.....	2 891 627	483 751	3 375 378
Venezia.....	986 453	123 638	1 110 091
Alessandria.....	236 721	59 388	296 109
Ancona.....	1 126 247	147 913	1 274 160
Aquila.....	134 693	50 732	191 425
Ascoli-Piceno.....	89 078	12 640	101 718
Avellino.....	104 344	51 434	155 778
Bari.....	799 571	33 447	833 018
Benevento.....	81 366	83 370	164 736
Bergamo.....	430 543	42 310	472 853
Bologna.....	1 421 277	183 104	1 604 381
Brescia.....	291 344	92 475	383 819
Campobasso.....	86 386	118 638	205 024
Carrara.....	197 340	5 763	203 103
Caserta.....	133 617	71 356	204 973
Chieti.....	129 020	134 679	263 699
Como.....	450 395	11 244	461 639
Cremona.....	69 083	18 088	87 171
Cuneo.....	93 640	54 994	148 634
Ferrara.....	116 248	97 214	213 462
Foggia.....	385 760	13 469	399 229
Forlì.....	160 174	12 147	172 321
Lecce.....	146 805	32 372	179 177
Livorno.....	1 042 368	281 396	1 323 764
Lodi.....	176 687	28 340	205 027
Macerata.....	179 023	17 764	196 787
Mantova.....	263 061	49 747	312 808
Modena.....	338 866	101 620	440 486
Novara.....	172 140	42 229	214 369
Padova.....	458 413	31 863	490 276
Parma.....	320 701	80 232	400 933
Pavia.....	123 762	118 102	241 864
Perugia.....	961 524	45 593	1 007 027
Pesaro.....	109 042	30 942	139 984
Piacenza.....	97 894	78 339	176 233
Porto Maurizio.....	96 246	73 406	169 652
Ravenna.....	269 949	27 767	297 716
Roggio nell'Emilia.....	159 682	153 421	313 103
Rovigo.....	170 830	22 337	193 157
Salerno.....	385 902	20 600	406 502
Savona.....	214 331	26 226	240 557
Teramo.....	139 325	59 195	198 520
Treviso.....	415 240	94 546	509 786
Udine.....	176 597	82 004	258 601
Vercelli.....	402 043	105 166	507 149
Verona.....	187 796	68 707	256 503
Vicenza.....	55 520	50 841	106 361
Vigevano.....	146 495	26 277	172 772
TOTALE	37 016 142	6 554 699	43 570 841
OPERAZIONI dal 13 al 25 aprile 1874			
Palermo.....	1 301 338	141 169	1 442 507
Cagliari.....	738 740	65 424	804 164
Caltanissetta.....	144 021	12 782	156 803
Catania.....	832 030	24 268	856 298
Catanzaro.....	201 990	85 538	287 528
Cosenza.....	248 129	132 154	380 283
Girgenti.....	520 693	22 716	543 409
Messina.....	680 699	7 211	687 910
Potenza.....	164 399	36 887	201 286
Reggio di Calabria.....	306 493	54 137	360 630
Sassari.....	349 019	57 243	406 262
Siracusa.....	166 050	20 340	186 390
Trapani.....	112 896	29 032	141 928
TOTALE GENERALE	42 782 639	7 243 600	50 026 239

N.B. Non sono comprese le operazioni del giorno 2 maggio per la succursale di Treviso.

SCOUTO

ITALIE	
PRINCIPALI BANCHE	
D'EUROPA	
Ambrigo	4
Amsterdam	3 1/2
Anversa	5
Augusta	4
Banca d'Italia ..	6
Berlino	4
Brema	4 1/2
Buxelles	5
Colonia	4
Francoforte s/M ..	3 1/2

London 31/4

Fargi	3
Pietroburgo	6
Svizzera	1
Vienna	5

[illegible]

PRODOTTI DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO

Esercizio 1874 — FERROVIE DELL' ALTA ITALIA — 17ª Settimana

PRODOTTI SETTIMANALI - Dal 23 al 29 aprile

RETI	1874		1873		Aumento		Diminuzione	
	Chil.	PRODOTTI	Chil.	PRODOTTI	Chil.	PRODOTTI	Chil.	PRODOTTI
Rete della Lombardia e dell'Italia Centrale	780	557,062 10	780	565,660 25	—	—	—	8,598 15
Rete Veneta Tirolese	437	291,708 40	437	361,736 70	—	—	—	10,028 30
Rete del Piemonte	756	613,100 95	756	635,714 10	—	—	—	22,613 15
Totale Reti di proprietà assic. della Società	1973	1,461,871 45	1973	1,503,111 05	—	—	—	41,239 60
Linee di Società private	1064	322,800 20	968	302,440 50	96	20,359 70	—	—
Totale	3037	1,784,671 65	2941	1,805,551 55	96	20,359 70	—	41,239 60
Navigazione sui Laghi	—	15,685 40	—	14,599 65	—	1,085 75	—	—
Totale della settimana		1,800,357 05		1,820,151 20		21,445 45		41,239 60
Differenza in più					19,794 15			

	Reti di proprietà assoluta della Società				Linee di Società privilegiate	TOTALE
	Lombardia ed Italia Centrale	Veneta-Tirolese	del Piemonte	Totale		
Prodotti totali dal 1º 1874	8,166,772 60	4,298,889 30	8,836,622 50	21,302,284 40	4,783,257 90	26,085,542 30
gennaio al 22 aprile 1873	7,854,622 70	4,257,363 00	8,721,502 45	20,833,488 15	4,260,871 90	25,094,360 05
(esclusa la navigazione)						
Differenze in rapporto al 1874	+ 312,149 90	+ 41,526 30	+ 115,120 05	+ 468,796 25	+ 522,386 00	+ 991,182 25

Strade Ferrate Meridionali

13ª Settimana — Dal 26 marzo al 1º aprile 1874

	Chil. eserciti	Prodotti totali	Prodotti chilom.
Rete Adriatica e Tirrena			
Prodotti settimanali 1873 .	1,369 00	388,064 19	283 47
Settimana corrisp. nel 1874	1,386 00	430,449 25	310 57
Differenze nei prodotti della settimana	+ 17 00	+ 42,385 06	+ 27 10
Introiti dal 1º gennaio 1873	1,334 77	4,884,673 55	3,659 92
Introiti corrisp. nel 1874 . .	1,386 00	4,954,156 22	3,574 43
Differenze nei prodotti dal 1º gennaio 1874	+ 51 36	+ 69,482 67	— 85 49
Rete Calabro-Sicula			
Prodotti settimanali 1873 .	643 00	91,094 64	142 60
Settimana corrisp. nel 1874	643 00	96,364 16	149 87
Differenze nei prodotti della settimana	—	+ 4,669 52	+ 7 27
Introiti dal 1º gennaio 1873	643 00	1,140,922 73	1,774 37
Introiti corrisp. nel 1874 .	643 00	948,783 24	1,475 56
Differenze nei prodotti dal 1º gennaio 1874	—	— 192,139 49	— 298 81

Strade Ferrate Romane

13ª Settimana — Introiti dal 26 marzo al 1º aprile 1874
(colla deduzione del decimo per il Governo)

	Chil. eserciti	Prodotti totali	Prodotti chilom.
Prodotto della settimana .	—	566,114 27	18,426 19
Settimana corrisp. del 1873	—	522,111 52	17,462 69
Differenza } in più	—	—	—
Differenza } in meno	—	44,002 75	963 50
Ammont. dell'esercizio dal 1º genn. al 1º aprile 1874	—	5,685,393 91	14,608 61
Periodo corrisp. del 1873 .	—	5,320,582 13	13,688 74
Aumento	—	364,811 78	919 87
Diminuzione	—	—	—
Ferrovia Torino-Ciriè (Chilometri 21)			
Prodotti effettivi nel mese di marzo 1874			
Viaggiatori	L. 21,420 35		
Bagagli	183 65		
Merci a grande velocità	836 45		
Merci a piccola velocità	5,101 20		
Introiti diversi	532 40		
Totale	L. 28,074 05		
Ferrovia Torino-Rivoli (Chilometri 12)			
Prodotti effettivi nel mese di marzo 1874			
Viaggiatori	L. 8,498 35		
Bagagli	81 35		
Merci	139 10		
Totale	L. 8,718 80		

GAZZETTA DEGLI INTERESSI PRIVATI

Dichiarazione di assenza

Il Tribunale di Venezia nel 7 marzo p. p. dichiarò l'assenza di Pietro Busetto.

Tutela (Consiglio di famiglia)

Livorno. Il Consiglio di famiglia del minore Alberto Serrutini, nel 30 aprile p. p. deliberò che non saranno riconosciute le passività che il detto minore potesse contrarre tanto in nome proprio quanto in nome della ditta Antonio Benvenuto e C., rappresentata da Antonio Benvenuto.

Eredità

Il Tribunale di Bologna, con sentenza 22 gennaio 1874, ha stabilito che coloro i quali possono avere interesse all'eredità di *Vincenzo Gabrielli* hanno due mesi di tempo a dichiarare se accettano o rinunziano la eredità suddetta, e questo termine incomincia a decorrere dall'8 del corrente.

Accettazione di Eredità con beneficio d'inventario

Pretura di San Vincenzo (Genova). Nel giorno 20 aprile 1874, Giovanni Oliva accettò con beneficio d'inventario l'eredità del suo genitore Agostino.

Pretura di Castelnuovo di Sotto. Nel dì 28 aprile 1874, Apollonia Donelli accettava con beneficio d'inventario l'eredità del di lei marito Giulio Cantarelli.

A Venezia Emilia Langrado accettò legalmente con beneficio d'inventario l'eredità di Leonardo Zangrado, nel dì 17 aprile 1874.

A Staglieno (Genova) Rosa ed Antonio sorelle Arrigo nel 27 aprile p. p. accettarono con beneficio d'inventario l'eredità di Maria Napoli.

A Vezzano Ligure nel 25 aprile p. p. Antonietta Federici dichiarò di accettare con beneficio d'inventario l'eredità di Orazio Visdomini.

Nel 24 aprile in Bassano fu accettata con beneficio d'inventario l'eredità di Giov. Batt. Baroni dal suo figlio Carlo.

Con dichiarazioni del 20, 23 e 27 aprile p. p. Vittoria Cardelli, in proprio e per interesse dei di lei figli minori, accettava con beneficio d'inventario l'eredità del canonico don Giacomo Boschi di Bologna.

In Casalbuttano (Lombardia) nel 28 aprile p. p. Giacomo Gerrotti adiva col beneficio dell'inventario l'eredità di Carlo Cesarotti suo genitore.

Nel 30 aprile in Bassano da Pietro Zacchi fu accettata con beneficio d'inventario l'eredità intestata di Ermenegilda Pallotti sua moglie.

Davanti alla Pretura di Paviglio il 28 aprile p. p. Annunziata Pinetti dichiarò di accettare con beneficio d'inventario nell'interesse dei di lei figli Ferdinando e Lodovico, l'eredità del loro padre Pellegrino Premori.

Davanti la Pretura di Civita Castellana nel 19 aprile p. p. Carlo Catone accettò con beneficio d'inventario l'eredità del suo genitore Giovanni.

Davanti la Pretura di Chiaia (Napoli) nel 30 aprile p. p. Filomena Caracciolo dei principi di Torchiarolo accettò con beneficio d'inventario in proprio e nell'interesse di sua figlia Elena la eredità di Pietro Clemens marito e padre rispettivamente.

Davanti al Pretore di Montagnana nel 4 corr., Annetta Prodociami accettò con beneficio d'inventario in proprio e per interesse dei di lei figli Antonio e Adele-Paulina, l'eredità del dottor Serafino Zorzan marito e padre rispettivamente.

Nel dì 2 corrente, in Pavia, Marangoni Clementina accettò con beneficio d'inventario l'eredità del suo figlio *Enrico Negri*, in proprio e per interesse di sua figlia Isabella, non che delle sorelle del defunto stesso, Ernesta, Maria ed Elena.

L'8 corrente Giovanni Gerardo e Leopoldo fratelli Mazzetti di Livorno dichiararono di accettare con beneficio d'inventario l'eredità di Letizia Celesia loro madre.

Eredità giacente (nomina di Curatore)

Nel 7 aprile p. p. il notaio Luigi Viola fu nominato curatore dell'eredità giacente di Stefano Scavino del Comune di Rocchetta Cengio.

Giudizi di graduazione (graduatorie)

Tribunale di Piacenza. Il 16 giugno p. v., incanto di una casa per il prezzo di lire 3165, istante avv. Luigi Pennanti contro gli eredi di *Luigi Bobbi*.

Tribunale di Bologna. Con decreto 11 aprile p. p. è stato aperto il giudizio di graduatoria per la distribuzione del prezzo della casa posta in Bologna, subastata dall'esattoria Ferri contro Rosa Mattarelli, per il prezzo di lire 14,000.

Fallimenti

Il 2 giugno p. v., davanti al Tribunale di Pisa, avrà luogo l'adunanza dei creditori del fallimento di *Albino Bottero*, per procedere alla verifica dei loro crediti.

Nel giorno 11 giugno p. v., davanti al Tribunale suddetto, avrà luogo la convocazione dei creditori del fallimento di *Ersilio Marchetti* di Pontedera, per deliberare sulla formazione del concordato.

Con sentenza del 29 aprile 1874 del Tribunale di commercio di Napoli, sono state rigettate le opposizioni fatte da *Luigi Fucella* contro la sentenza del 13 aprile detto, con la quale fu dichiarato il suo fallimento.

Il Tribunale suddetto, nel 28 aprile 1874, dichiarò il fallimento di *Luigi Berretta*. Sindaci provvisori avv. Pietro Masi e Achille Lamborghini; fissato 16 maggio p. v. per la nomina dei sindaci definitivi.

Il Tribunale di commercio in Milano nel 28 aprile p. p. ha dichiarato il fallimento di *Antonio Coscia*.

Tribunale di Milano. Il 30 aprile p. p. fu dichiarato il fallimento di *Carlo Lorenzi*, e fu ordinata l'apposizione dei sigilli: sindaci provvisori, Gaetano Castini e Carlo Chiodi: pel 18 maggio sono convocati i creditori per nominare i sindaci definitivi.

Amministrazione *Bondini*. — La Commissione di vigilanza di questo patrimonio eletta dai creditori, avendo compiuta la verifica dei crediti, avverte che la chiusura dell'ammissione dei creditori è differita per altri 15 giorni a far tempo dal 3 corrente.

Pel 19 corrente sono convocati davanti al Tribunale di Roma i creditori del fallimento di *Giuseppe Rossetti*.

Il Tribunale di commercio di Napoli nel 4 corr. dichiarò il fallimento del negoziante *Luigi Gas* fissando la data della cessazione dei pagamenti al 30 aprile 1874, riserbando di retrotrarla. Sindaco provvisorio Giovanni Adessa: apposizione dei suggelli sui magazzini, casa ed effetti del fallito.

Pel 22 corrente sono convocati davanti lo stesso Tribunale i creditori legalmente riconosciuti del fallimento della ditta Fratelli Savastano.

Il Tribunale di Milano nel 4 corrente dichiarò il fallimento di *Luigi Steffanoli*; ordinò l'apposizione dei suggelli e sono convocati per il 22 corrente i creditori per la nomina del sindaco definitivo.

Lo stesso Tribunale dichiarò con sentenza del 30 aprile p. p., che il fallito *Amilcare Tedeschi* ha cessato di fare i suoi pagamenti col giorno 1° ottobre 1873.

Il Tribunale di Roma nel 5 corrente dichiarò che la cessazione dei pagamenti del fallito *Enrico Baldi* è avvenuta il 30 giugno 1872.

La mattina del 15 giugno p. v., davanti al Tribunale di Pescia avrà luogo l'adunanza dei creditori del fallimento di *Albina Sanesi* vedova *Faccendi*, per la verifica dei loro titoli di credito.

Tribunale di Napoli. I creditori del fallimento di *Luigi Aloj* hanno quindici giorni di tempo a produrre i loro titoli di credito, a far tempo dall'8 corrente.

Tribunale di Bologna. Per la insinuazione dei crediti nel concorso del fu *Giovanni Tonelli*, di Casalecchio di Reno, sono assegnati venti giorni coll'aumento a seconda delle distanze, e la verifica dei medesimi avrà luogo il 30 corrente.

Lo stesso Tribunale nel 4 corrente dichiarò il fallimento della ditta *Cesare Dellanoce e Figlio*; nominò in sindaci provvisori Pietro Lippi e Giuseppe Pigozzi, e fissò la convocazione dei creditori, per la nomina dei sindaci definitivi, il 23 corrente.

Davanti il tribunale di commercio di Genova, alle 11 ant. sarà proceduto il 18 corr. alla verifica dei crediti del fallimento della Banca commissionaria.

I creditori riconosciuti e giurati del fallimento Antonio Sassaro di Genova sono convocati davanti la cancelleria del tribunale di commercio di Genova pel giorno 30 corr. alle 2 pom. per la formazione del concordato.

Aste pubbliche

Il 23 corrente p. v. nella segreteria dell'Opera Pia di S. Luigi Gonzaga in Torino si esporrà all'asta sul prezzo di lire 380,000 una casa di proprietà dell'istituto stesso situata nella città suddetta.

Nel 1° giugno p. v. in Palermo e nello studio del Notaro Antonio Schiavo si farà un'asta volontaria per la vendita di due case sul prezzo di lire 9921 16.

Pretura di Albenga (Genova) 19 corrente, vendita di una casa situata in Valea, per lire 14520. Istante Esattore del consorzio di Albenga contro Lorenzo Barone.

Il Comune di Genzone (Pavia) nel 19 corrente, terrà un esperimento d'asta per l'appalto delle opere di sistemazione della strada per Gerenzago. Ammontare lire 570120.

La Direzione generale delle opere idrauliche al Ministro dei lavori pubblici in Roma nel 15 corrente, e simultaneamente la Prefettura di Palermo daranno in appalto le opere e provviste occorrenti alla triennale escavazione ordinaria dei porti di 1^a, 2^a e 3^a classe dell'isola di Sicilia, al mantenimento dei rispettivi fondali ed all'apertura di un canale di accesso al bacino da radlobo nel porto di Messina, per la somma di L. 360,000.

Prefettura di Alessandria. Il 19 corrente, in Casale Monferrato, incanto definitivo per la vendita di alcuni stabili di proprietà del Collegio convitto Treviso per lire 100,050.

Avanti la Prefettura di Milano, il 15 corrente, appalto per le opere di costruzione di una palestra per la Ginnastica e scherma nel Convitto nazionale Longone.

Il Commissariato generale nel 1° Dipartimento marittimo avverte che il 18 corrente a mezzogiorno scade il termine utile per far il ribasso del 20° sull'appalto della fornitura di 6 caldaie per barche a vapore da consegnarsi nel R. Arsenal di Spezia per lire 19266.

Presso il Municipio di Genova, il 22 corrente, incanto per la vendita di un'area lungo la via del Lagaccio pel prezzo di lire 155,610.

Presso l'Esattoria Comunale di Pisa, il 25 corrente, alle ore 10 antim. avrà luogo la vendita di alcuni immobili in pregiudizio di Gaddo di Pietro, Vincenzo Gattai, Del Genovese Massimiliano, Parazzina Bonifazio e Salvini Amalia per lire 1975 50.

Presso l'Intendenza di finanza di Napoli, il 18 corrente, vendita di alcuni immobili di provenienza dal Capitolo di Castellammare di Stabia per il prezzo di lire 18,820 13.

Alla Direzione generale delle Gabelle, il 10 giugno p. v., appalto triennale di fornitura di sali ad alcune provincie del Regno. Il termine per fare le offerte di ribasso scade il 26 giugno prossimo venturo.

Presso la Prefettura di Roma, il 21 corrente, appalto per un triennio pel servizio del trasporto dei detenuti nell'interno di Roma. Prezzo lire 4000 annue.

Presso l'intendenza di finanza di Livorno, il 20 corrente incanto per l'appalto di rivendita di generi di privativa situata in Livorno per il prezzo di lire 296 per un quinquennio.

Avanti la Prefettura della provincia di Principato Ulteriore, il 18 corrente, appalto a ribasso di tutte le opere e provviste occorrenti alla condotta e distribuzione delle acque del rivo Verteglie per lire 60,000.

Intendenza di finanza della provincia di Modena, 15 giugno p. v. vendita di beni demaniali per lire 15,241 31.

Intendenza di finanza in Parma. Il 22 corrente incanto di alcuni beni immobili provenienti dall'opera parrocchiale di San Bartolommeo di Busseto, sul prezzo di lire 35,287 68.

Municipio di Montagnana. Il 28 corrente nella vendita di alcuni immobili per lire 10,520, il termine utile per presentare le offerte non minori di un ventesimo, scade il 15 giugno p. v. alle ore 12 meridiane.

L'Intendenza di finanza di Reggio d'Emilia, nel 15 giugno p. v. venderà alcuni beni stabili per lire 678,507 74.

Intendenza di Finanza (Pretura di Acquapendente). 23 corrente, incanto per la vendita di alcuni beni di provenienza del monastero del SS. Rosario in Valentano, per il prezzo di lire 58,686 15.

Il Consiglio Amministrativo dello Spedale di S. Matteo in Pavia nel 19 corrente, affitta all'incanto per un novennio un fondo della suddetta opera pia posto in Sannazzaro, per l'annuo canone di lire 5155 oltre i carichi comunali.

La Congregazione di Carità Comurale di Bologna nel 30 corrente affitta all'incanto il locale già Collegio di S. Luigi per lire 5300 annue.

Appalti

Genio militare, Direzione di Roma, 16 corrente in Roma, incanto per l'appalto dei lavori per la formazione di un terrazzo a tettoia per il laboratorio topografico annesso al comitato di artiglieria e genio nel fabbricato del Gesù in Roma per L. 15,000.

Città di Voghera 22 corrente, incanto per l'appalto dell'esercizio dei dazi governativi, addizionali e comunali, esclusa la tassa sulla minuta vendita nonchè del dock e dei pesi pubblici per mesi 18, da aver principio col 1° luglio p. v. e termine a tutto dicembre 1875, per il prezzo di lire 320,000 per tutta la durata dell'appalto. La cauzione da prestarsi è di lire 45,000.

Comune di Crucoli 17 corrente secondo incanto a ribasso per la costruzione delle strade obbligatorie di quel comune per la somma di lire 93,000. L'esecuzione dei lavori da compiersi in tre anni dal giorno della consegna, spese di aggiudicazione a carico dell'aggiudicatario.

Municipio di Reggello 16 corrente, incanto per l'appalto della costruzione della quarta sezione della strada provinciale valdarnese per il prezzo di lire 46,415 23. La detta opera dovrà essere eseguita entro un anno a far tempo dal giorno della stipulazione del contratto.

Direzione d'artiglieria dell'arsenale di costruzione di Napoli. Il 21 corrente scade il termine utile per presentare le offerte di un ventesimo sull'appalto del ferro in verghe diverse per l'importo di lire 34,788 60, mediante ribasso del 18 per cento.

Genio militare per la R. Marina in Venezia. Il 24 corrente, incanto per la fornitura di una barca-porta in ferro e relativi accessori per un bacino da radlobo nell'arsenale militare marittimo di quella città, pel valore complessivo di lire 87,000.

Genio Militare (Direzione d'Ancona). Nell'incanto per l'appalto della costruzione di una nuova scala di accesso al 1° e 2° piano, e prolugamento della manica Est della caserma di San Bartolommeo in Ancona, deliberato per lire 21,274, il termine utile per far la diminuzione del vigesimo scade a mezzogiorno del 19 maggio 1874.

Presso il Municipio di Vercelli, il 18 corrente, avrà luogo l'incanto per l'appalto dell'impresa generale della manutenzione ed opere ordinarie per le fabbriche Municipali per lire 4500: ed il giorno successivo, incanto per la costruzione di un fab-

bricato nella frazione di Brarela per lire 1^a,300, e per l'appalto di opere varie di restauro al fabbricato dell'ex-convento di Biliemme sul prezzo di lire 4200.

Direzione del Genio Militare di Bologna. 25 corrente, incanto per l'appalto della costruzione di un magazzino per polveri, e corpo di guardia, ecc., per la complessiva somma di lire 20,000.

Genio Militare (Direzione di Bari). 23 corrente, appalto per la costruzione di una caserma, per lire 190,000.

Comune di Bieda. 19 corrente, incanto per l'appalto delle opere per taglio d'alberi d'alto fusto, sul prezzo di lire 9144 50.

Vendita volontaria

Tribunale di Napoli. Il 21 corrente, vendita di un fondo rustico spettante a *Luisa Laisné*, per il prezzo di lire 31,875 offerto da Saverio Tramontano.

Vendite coatte

Tribunale di Roma. Il 23 corrente, vendita di alcuni immobili del valore di lire 18,929 10, istante Niccola Renna Jannini contro l'eredità di monsignor *Francesco Maria Giannuzzi*.

Tribunale di Palermo. Il 27 corrente vendita in grado di sesta di una casa per il prezzo di lire 619; istante Antonino Lo Coscio contro *Vincenzo Grania*. E nello stesso giorno, davanti il suddetto Tribunale, vendita in grado di sesta di un magazzino per il prezzo di lire 9918, istante Salvatore Vitale contro *Nicolò Costanzo*.

Tribunale suddetto. Il 10 giugno p. v., incanto per la vendita di alcuni beni immobili per lire 2104 41; istante Pietro Foresta contro *Giuseppe Ferrara*.

Tribunale di Reggio di Emilia. Il 19 corrente, incanto per la vendita di alcuni immobili del valore di lire 3524 04; istante Regia Intendenza contro *Piergiovanni Azzoli* e *Caterina Menozzi*.

Tribunale suddetto. Il 9 giugno p. v.; istante Cherubini Prospero contro *Lucida Bertoni*; vendita all'incanto per lire 297.

E nel giorno suddetto, davanti lo stesso Tribunale, vendita di immobili per lire 2896 00; istante Regia Intendenza di finanza contro *Giovanni Bassi* e *Maria Tamagnini*.

Tribunale di Pavullo. Il 18 giugno p. v., incanto per la vendita di alcuni immobili per il prezzo di lire 3114 40; istante Pio Covili contro *Federigo Lamazzi*.

Tribunale di Modena. L'8 giugno p. v., incanto di un immobile per il prezzo di lire 1851; istanti Fortunato, Angiola, Carolina, Secondo e Serafino Serafini contro *Carlo Cavicchioli*.

Tribunale suddetto. Il 15 giugno p. v., incanto di alcuni stabili per lire 2009 60; istanti Giovanni Roncaglia e Maria Stuarda, Teresa, Lucrezia sorelle Papotti contro *Davide, Ercole* ed *Oliva Ferrari*.

Tribunale di Reggio d'Emilia. 9 giugno p. v., incanto per la vendita di un immobile espropriato ad istanza della Regia Intendenza di finanza in pregiudizio di *Lodovico Erasmi*, sul prezzo di lire 8100.

Tribunale di Napoli. Il 18 corrente, incanto in tre lotti, col ribasso di tre decimi, di vari appartamenti in via Mezzocannone. 1° lotto lire 6701 14; 2° lotto lire 6732 32; 3° lotto lire 5009 73. Istante Matteo Viola contro *Francesco Saverio, Luigi, Salvatore, Maria Rosa* e *Maria Raffaella De Simone*.

Tribunale civile di Livorno. Il 28 corrente secondo incanto di uno stabile sul prezzo di lire 21,010 72, in pregiudizio di *Luigi Colò*, e ad istanza di Carlo Schurch tutore di Enrico Duffaube.

Raffaello Franco, Salvator Tagiuri e Roberto Ascoli nel 2 maggio corrente hanno fatto istanza al Tribunale di Livorno affinché proceda alla nomina di un perito il quale debba stimare gli immobili spettanti a *Carlotta Gerandini vedova Asighi*.

Tribunale di Parma. Il 1 giugno p. v., vendita di una casa in Colorno in danno dell'eredità giacente di *Luigi Tanari*, per il prezzo di lire 11,164 47.

Tribunale di Reggio d'Emilia. Il 19 corrente, rivendita di due stabili, uno situato in Massenzatico, l'altro in Bagnolo in Piano per lire 12,431. Istante Congregazione di carità di Correggio contro *Clementina Cerlini*.

Il Tribunale di Napoli nel 1° giugno p. v. procederà alla vendita di alcuni stabili spettanti agli eredi di Giovan Giuseppe Picca, per lire 25,472.

Davanti allo stesso Tribunale, il 20 corrente, seguirà la subasta di una casa in Napoli, con giardino, per il prezzo di lire 7580 31, ad istanza di Pietro De Vioco ed in danno di *Maria di Lauro*.

Salvator Paternostro di Palermo ha fatto istanza al Tribunale di quella città fino dal 28 aprile p. p., affinché sia nominato un perito che proceda alla stima di alcuni immobili rustici ed urbani di proprietà di *Emanuele Sangiorgi*.

Tribunale di Napoli. Il 15 giugno p. v., vendita di un casamento e giardino annesso, per lire 21,909 19; istante Paolo Scognamiglia contro *Carolina Ardoni* per l'usufrutto, e contro *Giuseppina Bava* per la proprietà.

Nello stesso giorno e davanti allo stesso Tribunale vendita di un casamento con stabilimento di bagni annesso in Castellamare di Stabia, in sette lotti per il prezzo di lire 73,329 06; istante Francesco Russo contro l'eredità di *Gennaro Canonici*.

Tribunale di Palermo. Il 10 giugno p. v. vendita di due quartieri per il prezzo di lire 3305 40; istante Salvatore Tonnarello contro *Niccolò Puccio*.

Pretura IX di Milano. Il 18 corrente vendita di quadri, mobili e libri degli eredi *Manzoni fu Alessandro*.

Nel 2 giugno p. v., l'esattoria del comune di Prato venderà all'incanto una casa situata in Vaiano, con alcuni appezzamenti di terra, per lire 1793 84, in danno di *Luigi Magni*: una casa con alcuni appezzamenti di terreno situati in Tavola, sul prezzo di lire 2173 60, ed in danno di *Giovacchino Lulli*: un appezzamento di terra situato in Castelnuovo, per lire 314 76, in danno di *Torrello Lenzi*: una casa per lire 1490 40, in danno di *Elvira Benelli*, ed un'altra per lire 685, in danno di *Paolo Papi*.

Tribunale di Reggio d'Emilia. Il 26 corrente incanto per la vendita di alcuni stabili per il prezzo di lire 31,594 60, istante Dorina Ventura Castelfranco contro *Gregorio Rossi*.

Il 2 giugno p. v., davanti allo stesso Tribunale, incanto di una casa per il prezzo di lire 16,180 01, istanti Curti, Gobbi e Rossi.

Tribunale di Venezia, 28 corrente vendita di immobili con ribasso del decimo dal prezzo di stima di lire 12,200, istante Guglielmo Rounthal contro *Giovanna Fue* e *Giuseppe Tonini*; e nel medesimo giorno d'avanti allo stesso tribunale, vendita di altri immobili per lire 12,357 50, istante Cassa di Risparmio di Venezia, contro *Giovanni Casarini*.

Davanti il suddetto tribunale, nel 9 del corrente, Maria Bartoli domandò nomina di perito per la stima di un immobile contro *Caterina Zapparella*.

Tribunale di Lucca. Il termine per l'aumento del sesto sulla vendita di alcuni beni espropriati ad Averardo, Elodia, Luigia, Emma e Cesira De Giusti, per lire 429, scade il 22 corrente.

Tribunale di Bologna. Il 25 corrente, aumento del sesto sull'incanto per la vendita di alcuni beni per lire 16,334, subastati a danno di Ermete Manasoni.

Tribunale di Napoli, 20 corrente, subastazione con ribasso di un decimo di alcune case per il prezzo di lire 186,971.

Tribunale di Lucca, istanza del direttore della Cassa di Risparmio e depositi di Firenze, perchè sia nominato un perito che proceda alla stima degli immobili eseguiti contro la Comunità di Viareggio; ed Anna Zacchi ha fatto istanza davanti allo stesso tribunale perchè nomini un perito il quale proceda alla stima di alcuni immobili spettanti a *Raffaele Giampaoli*.

Davanti il tribunale di Roma la ditta Bancaria Marignoli ha fatto istanza affinché sia nominato un perito che faccia la stima

di alcuni fondi ritenuti da Giuseppe Sacerdote come terzo possessore dei medesimi; ed Alessandro Baly Martelli ha fatto istanza sia nominato un perito che faccia la stima di un fondo urbano a carico degli eredi di Rinaldo Rinaldi.

Per fare l'aumento della sesta sul prezzo dei fondi messi all'incanto dal tribunale di Roma per lire 55,110 00, espropriati a danno del fallimento Gasparri e ad istanza di Lampridio Fusconi, scade il termine col giorno 17 andante.

Tribunale di Napoli. Niccolò Ercole ha fatto istanza che sia nominato un perito il quale proceda alla stima di un territorio situato in Arienzo, di proprietà di Lorenzo Wandeuhenvel.

Tribunale suddetto, 1.º giugno, incanto con due decimi di ribasso di uno stabile, istante Cristoforo Barberio, contro l'eredità di Francesco Saverio Manzoni, per lire 1,652 40 netto.

Tribunale di Bologna. Il 22 corrente scade il termine utile per l'aumento del sesto sull'incanto dei beni immobili subastati ad istanza della Cassa di Risparmio di Bologna contro Vincenzo Amadei per il prezzo di lire 58,00.

Napoli. Il 17 corrente, all'agenzia di via Pondino, vendita di tutti i pegni fatti dal mese di febbraio 1873 a tutto il mese di gennaio 1874.

Tribunale di Napoli. Il 21 corrente scade il termine per fare le offerte del sesto sulla vendita di alcuni immobili subastati a danno degli eredi di *Giulio Malispurgo* ad istanza di Salvatore Mazza, per lire 21,102 22.

Davanti allo stesso Tribunale, il 19 corrente scade il termine per presentare le offerte del sesto sulla vendita dei beni subastati a danno di *Rosa Cioffi* ad istanza di Francesco Saverio Annora, per lire 2663.

Tribunale suddetto. Il 21 corrente offerta del sesto sulla vendita di due quartieri per lire 5360, appigionati a danno di *Luigi Tizzani*.

Davanti allo stesso Tribunale, il 27 corrente, incanto in grado di quinto, ribasso di sette decimi, di un casamento con giardino, per il prezzo di lire 12,220 05; istante Salvatore Palmiziano contro i coniugi *Emilia Buonadio e Giovanni Greco*, e coniugi *Carolina Brani e Daniele Mazza*.

Vendita coatta di pegni

Pretura di Alatri (Roma) 20 maggio, vendita all'incanto di stabili di proprietà di Paolo Bianchi, di Di Stefano Cammillo, di Di Pasqua Agata, di Fontana Antonio e del legato pio Bellicampi per valore di lire 7170 60 ad istanza del comune di Alatri suddetto.

Tribunale di Venezia. Il 19 corrente incanto di alcuni immobili situati in Venezia, istante Giovanni Tognana, e Chiara de Mezzacantele, contro Giovanni Fuia, per lire 19,493 20. Davanti allo stesso tribunale, 9 giugno p. v. incanto per la vendita di beni stabili spettanti all'eredità di Placido Rossi situati nel comune di Riale.

L'esattore di Borgo S. Sepolcro nel 18 corrente, procederà in quella città alla vendita di alcuni immobili a danno dei seguenti contribuenti cioè: Giuseppe Amorosi, Bavagli Giuseppe, Luigia Rosi, Maddalena Rossi, Luigi Ruinetti, Canosci Riccardo, Luca Giovagnini, Antonio Selvi, Camucci Luigi, Belli Maddalena, Francesco Testeriini, Fiordelli Giovanni, sul prezzo complessivo di lire 12,986 98.

Società in nome collettivo

Col 31 corrente cesserà e sarà sciolta la società commerciale in nome collettivo esistente fra *Giovanni ed Enrico fratelli Isella*, pel commercio della seta e che esiste in Milano. Incaricato della liquidazione è il signor Giovanni Isella.

Nell'11 aprile 1874 si è costituita una società in nome collettivo, con sede in Arona, allo scopo di fabbricare e commerciare calce, torba ed articoli affini, sotto la ragione sociale *Enrico Fiore e C.*, con la durata a tutto dicembre 1883. La firma sociale spetta esclusivamente al socio Enrico Fiore.

Con atto 18 aprile p. p., i fratelli *Angiolo e Giovanni Sgal-*

lini di Livorno hanno sciolto la società per l'industria di falegnamerie, approvando e liquidando i conti a tutto il 17 febbraio 1874.

È stata istituita una società in nome collettivo fra *D. G. Carati e Clemente Pedrelli*, retroattivamente al 1º maggio 1874, per l'esercizio del commercio di commissioni per conto terzi in Bologna, ecc. La firma spetta indistintamente a ciascuno dei soci, e la società avrà termine il 31 dicembre 1880.

Società in accomandita semplice

Nel 22 aprile 1871 Giovanni Isella ha costituito in Milano una società in accomandita semplice pel commercio della seta tanto in commissione che per conto proprio, sotto la ragione *Giovanni Isella*, della quale è egli il solo socio responsabile e gerente. La durata di questa società è di sei anni a far tempo dal 31 maggio 1880: il capitale in accomandita lire 100,000.

La Cassa di prestiti, risparmi e depositi di Campiglia Marittima ha convocato in Pisa gli azionisti in assemblea generale per il giorno 17 maggio corrente.

Si è costituita in Roma una società in accomandita semplice per l'esercizio della pizzeria posta in via della Longaretta, N. 164 a 167, fra *Girolamo Fabrizi*, socio accomandatario, e un socio accomandante, per 6 anni decorrendi dal 1º marzo 1873 al 28 febbraio 1879. La ragione sociale è: *Girolamo Fabrizi e Comp.*, e ne è affidata la gestione al solo Girolamo Fabrizi, ed egli è autorizzato a firmare per la società stessa.

I soci accomandanti della Società Agostino Baldini e Comp. di Pescia sono invitati all'adunanza generale per il 17 corrente.

Società Anonime

Gli azionisti della *Società anonima per la fabbricazione dello zucchero in Italia*, con sede in Roma, sono convocati pel 24 maggio in assemblea generale.

È prorogato a tutto il 31 corrente maggio il termine utile per operare il versamento del 3º decimo coi dovuti interessi sulle azioni in ritardo del Banco Margharitese.

La *Società anonima romana dei magazzini generali* invitò i possessori delle sue azioni a completare il versamento dei primi tre decimi del valore delle azioni medesime entro il 10 corrente, affine di poter procedere agli atti necessari per la sua legale autorizzazione.

La *Banca industriale e commerciale in Bologna* invita i suoi azionisti in adunanza straordinaria pel giorno 17 corrente.

Al Tribunale di Commercio in Bologna è stato denunziato fino dal 27 aprile 1874 che il Consiglio direttivo dei lavoratori sarti ha delegato l'amministrazione della società a Giuseppe Vallaperta in surrogazione del rinunciatario Luciano Piccoli.

Il Consiglio di amministrazione della Regia de' tabacchi ha aggiornato la convocazione dell'assemblea generale ordinaria al 16 maggio p. v.

Società per la fabbricazione delle polveri piriche. Dal 10 al 15 maggio p. v. gli azionisti dovranno versare l'ultimo decimo.

Impresa dell'Esquilino con sede in Genova. Il 26 maggio p. v. convocazione degli azionisti in Genova, via Carlo Felice.

Gli azionisti della Banca di costruzioni in Milano sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 corrente.

Gli azionisti della Banca Agricola Italiana in Firenze sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 del corrente.

La Società Italiana per le strade ferrate meridionali partecipa ai suoi azionisti che a datare dal 12 corrente si trova depositata presso la segreteria della Direzione generale in Firenze la convenzione 22 aprile 1874, stipulata fra la società ed il R. governo, a disposizione degli azionisti che desiderassero di prenderne cognizione.

Gli azionisti della Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia, sono convocati in assemblea generale straordinaria il 3 giugno p. v.

Società vetraria Veneto-Trentina. Il 17 maggio corr., convocazione degli azionisti in Milano.

Gli azionisti della *Società di Montecchio* sono convocati a Napoli in assemblea straordinaria pel 25 corrente.

ESTRAZIONI DI PRESTITI ITALIANI

Prestito di Firenze 1868. — Estrazione del 1° maggio 1874.

Ecco la lista delle obbligazioni estratte a sorte nella XXV estrazione del prestito della città di Firenze 1868:

Premio di 100,000 lire, n. 89839.

Premi di 2,500 lire, nn. 81764 82550.

Premi di 1,000 lire, nn. 55004 68524 68534 80327 82456.

Premi di 500 lire, nn. 0218 18-95 22063 35807 78140 81507 82101 83663 86231 96376 89360 111934 113542.

Le obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili collo somme ivi menzionate a datare dal 1° ottobre 1874.

Prestito della Città di Genova del 1869. — 9^a Estrazione 1° maggio 1874.

Premio di 100,000 lire, n. 15661.

Premio di 40,000 lire, n. 13751.

Premio di 10,000 lire, n. 37767.

Premio di 5,000 lire, n. 3072.

Premi di 500 lire, nn. 130 7 175 2 19346 25176 26089 456 2 57441.

Premi di 200 lire, nn. 8369 847 14285 14592 14663 20483 20547 3265 29947 31009 31799 34874 34984 35034 38299 38 47 39791 48810 50143 53817 57439 58159 58211 60673 6 015.

Le seguenti obbligazioni godono il rimborso di L. 155 ciascuna.

Nn.	301	431	608	721	1176	1639	1718	1846	2007	2034	2107
	2118	2207	2245	2423	2466	2797	2809	3259	3661	3746	3793
	4402	4083	5285	5949	5991	6147	6170	6195	6458	6558	6649
	6698	6854	7184	7209	7358	7454	7460	7724	8122	8136	8215
	8605	8970	9281	9456	9539	9996	10057	10316	10341	10711	10915
	11885	11910	12068	12074	12437	12452	12653	12779	13005	13146	13330
	14199	14238	14415	14680	14954	15172	15322	15433	15529	15616	15728
	15943	15970	16283	16373	16837	17038	18385	18636	18646	18906	20586
	20948	21107	21510	22169	22312	22908	23072	23536	23562	23828	24209
	24328	24504	24551	24889	24982	24992	25008	25342	25529	25808	25880
	26061	26227	26243	26794	26805	26832	27441	27488	28119	28265	28775
	29168	29574	29766	29807	30924	30569	31109	31551	31923	31993	32040
	32409	32597	33296	33421	33780	34230	34248	34338	34458	34501	34578
	35063	35104	35476	35526	35881	36932	37091	37897	37906	37930	38308
	40015	40021	40944	41175	41232	41286	41354	41382	41981	42307	42389
	42675	42782	42895	43371	43387	43390	43579	43756	43886	44177	44227
	44245	44571	44728	45395	45514	45617	46632	46884	47010	47179	47288
	48036	48150	48463	48599	49144	49835	50134	50512	50735	50740	51278
	51607	52101	52181	52895	53159	53536	53662	53805	54362	54384	54705
	55232	55250	55260	55412	55476	55602	55882	55916	55974	56476	56752
	57140	57162	57580	57698	57947	57989	59101	59215	59698	59860	60060
	60 30	60447	60514	60516	60829	61191	61329	61482	61611	61620	61670
	61672	62087	62169	62171	62323	63541	63556	63777	63836	64129	64238
	64788	65532	65708	65841	65877	66086	66434	66644	67458	67514	67865
	68366	68550	68587	68723	68787	68958	69341	69438	69530	69564	69723
	69895.										

Pagamenti dal 1° agosto p. v. presso la Cassa Municipale di Genova.

Prestito della Città di Aquila negli Abruzzi. — 3^a Estrazione 30 aprile 1874.

Vennero estratte le seguenti 6 obbligazioni:

Nn. 390 648 904 1575 2096 2297.

Le suddette obbligazioni sono pagabili in Napoli, presso la Banca Napoletana — in Milano, presso Esiodo Tagliabue — in Firenze, presso E. E. Obliight — in Roma, presso N. Bianco e C., e presso il sig. Ernesto Petito, palazzo Merighi di Fontanelle Borghese, e loro corrispondenti.

Prestito ad interessi della Città di Castellammare di Stabia. — 7^a Estrazione 31 marzo 1874.

Vennero estratte le seguenti obbligazioni appartenenti alla Serie A:

Nn. 36 154 173 324 478 657 940 1217.

Le suddette obbligazioni estratte sono rimborsabili con L. 300 oro dal 30 corrente in avanti: in Castellammare, presso la Cassa Municipale; — in Napoli, presso Onofrio Panelli; — in Torino, presso U. Geisser e C.; — in Roma, presso la Banca Italo-Germanica; — in Firenze, presso Giustino Bosio, via del Proconsolo; a Parigi, presso la Banque National de Crédit.

Obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate al pagamento:

360 402 404 566 1047 1074 1283.

Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. — Estrazione 1° aprile 1874.

Vennero estratte le seguenti lettere di pegno 4 1/2 %, emesse dalla sezione del Credito Ipotecario:

Talleri 1000, nn. 21 34 55 143 148 152 190 215 265 404 480 501 581 720 781 810 841 850 881 983 1015 1096 1098 1146 1194.

Talleri 100, nn. 43 174 450 504 570 623 632 710 712 744 746 757 773 935 942 945.

Tali obbligazioni saranno pagate dal 1° luglio p. v. dalla Cassa della Società in Trieste al pieno valor nominale in florini effettivi.

Bollettino Bibliografico

FRÈRE ORBAN. *La question monétaire. Examen du système et des effets du double étalon suivant les idées de M. Emile Laveleye et refutation des doctrines monétaires de M. Malou ministre des finances.* Paris, 1 vol. in-8. 1874.

G. NAZ. *Le pauperisme et son remède.* Paris, 1 volume in-8. 1872.

Études sur l'impôt direct. Paris, 1 vol. in-8. 1872.

Rivista Marittima. Fascicolo V, maggio 1874.

DAVIDE BOCCI. *Studi idrometrici dei fiumi Po e Ticino presso la loro confluenza.*

L'Eucalyptus Globulus e le sue proprietà.

CEBETE TEBANO. *La Tavola.* Recata di greco in italiano da Demetrio Livaditi.

DOMENICO BOMBA. *La chiesa cristiana nella sua origine.*

ALEXANDRE FRIEDMANN. *Rapport officiel sur la marine et les travaux maritimes à l'exposition universelle de Vienne en 1873.*

AUGUSTO GORI. *Le arti dei culti all'Esposizione universale di Vienna.*

Alcune parole intorno ad una possibile riforma dell'amministrazione delle imposte dirette. Savona.

AMÉDÉE ROUX. *Histoire de la littérature contemporaine en Italie sous le regime unitaire 1859-1874.*

Archivio Veneto. N. 13.

Indicatore Postale del Regno d'Italia pel 1874. Bologna, 1874.

Atti dell'Esposizione regionale tenutasi in Treviso nel 1872. Treviso, Tipografia Zoppelli, 1874.

RAIMONDI ALESSANDRO. *Versi umoristico-satirici illustrati da Dalsani.* Torino, Bona, 1874

SCHIATTARELLA RAFFAELE. *Del metodo in economia sociale.* Napoli, 1873.

R. SINEO. *Il credito agrario italiano davanti al Parlamento in occasione del progetto di legge sulla circolazione cartacea.*

BOCCARDO GEROLAMO. *Dizionario universale dell'Economia politica e del commercio.* Milano, Treves, 1874.

La Réforme de l'enseignement secondaire, par M. JULES SIMON. 1 vol. in-8. Hachette.

De La Raison. Recherches sur la nature et l'origine des idées morales et scientifique, par M. A. OTT. 1 vol. in-8. Sandoz et Fischbacher.

Jérôme Savonarole et son temps, traduit de l'italien de M. P. Villari, par GUSTAVE GRUYER. 2 vol. in-12. Didot.

Fragmens sur l'art de la philosophie, suivis de notes et publiés par M. G.-A. Heinrich. 1 vol. in-18, Didier.

Horace, traduction en vers par M. le comte SIMÉON. 1 vol. in-8. Jouaust.

PASQUALE CENNI, gerente responsabile.